



**TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE**

**RITO ASSISE
AULA PAGANO - PZ0007**

DOTT. MARCELLO ROTONDI	Presidente
DOTT.SSA VALENTINA ROSSI	Giudice a Latere
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
SIG.RA MARIA CAPUTO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 62

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2802/24 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/26 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 19

UDIENZA DEL 05/06/2026

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2026611930136

Esito: STRALCIO E SENTENZA + RINVIO AL 19/06/2026 ORE 10:00



INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

No table of contents entries found.

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/26 R.G. - 2802/24 R.G.N.R.
Udienza del 05/06/2026

DOTT. MARCELLO ROTONDI	Presidente
DOTT.SSA VALENTINA ROSSI	Giudice a latere
 DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	 Pubblico Ministero
SIG.RA MARIA CAPUTO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 19 –

PRESIDENTE M. ROTONDI – Costituiamo le Parti. Riva Nicola, assente, Avvocato Annicchiarico, presente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presente. Buongiorno.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Riva Fabio Arturo, assente, Avvocato Perrone. Gli imputati credo che siano tutti assenti, quindi è inutile che ripetiamo sempre assente. Capogrosso Lugi, Avvocato Vozza, presente. Andelmi Marco, Avvocati Errico e Lisco.

AVVOCATO P. LISCO – È presente l'Avvocato Lisco anche in sostituzione dell'Avvocato Errico. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Cavallo Angelo, Avvocati Centonze e Beduschi.

AVVOCATO L. LANUCARA – Entrambi sostituiti da Lanucara.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Di Maggio Ivan, Avvocati Boy e Caccialanza.

AVVOCATO L. LANUCARA – Baccareda Boy e Caccialanza. Lanucara sempre in sostituzione con delega orale.

PRESIDENTE M. ROTONDI – De Felice Salvatore, Avvocato Sirotti e Avvocato Lanucara.

AVVOCATO L. LANUCARA – Lanucara presente anche in sostituzione di Sirotti.

PRESIDENTE M. ROTONDI – D'Alò Salvatore, sempre Baccareda Boy e Centonze.

AVVOCATO L. LANUCARA – Lanucara.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Per entrambi, giusto?

AVVOCATO L. LANUCARA – Per entrambi.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Perli Francesco, Avvocato Giorgio Gallico e Avvocato Guido Camera. Non c'è nessuno. Ex Articolo 97 quarto l'Avvocato Vita Varicenti. Colucci Antonio, Avvocato Ippedico.

AVVOCATO V. VARICENTI – Sostituito per delega orale dall'Avvocato Vita Varicenti.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Giovinazzi Cosimo, Avvocato Albanese.

AVVOCATO V. VARICENTI – Come sopra.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Come sopra. Di Noi Giuseppe, Avvocati Pesare e Pasanisi.

AVVOCATO P. LISCO – Sostituiti dall'Avvocato Pasquale Lisco per delega orale. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Raffaelli Giovanni, Avvocato Murro Savino.

AVVOCATO V. VARICENTI – Sempre sostituito per delega orale dall'Avvocato Vita Varicenti.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Rebaioli Giovanni, Avvocati Convertino e Danieli.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Buongiorno, Presidente. È presente l'Avvocato Convertino. Grazie mille.

AVVOCATO M. DANIELI – Buongiorno, Presidente. È presente anche l'Avvocato Danieli. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Buongiorno. Pastorino Agostino, Avvocati Urso e Melucci.

AVVOCATO C. URSO – Buongiorno. Urso presente. Grazie, Presidente.

AVVOCATO G. MELUCCI – Buongiorno, Presidente. L'Avvocato Melucci è presente.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Benissimo. Bessone Enrico, Avvocato Melucci e Avvocato Vozza. Melucci, è presente e Avvocato Vozza anche. Poi abbiamo Ilva S.p.A. Avvocati Loreto e Dinacci.

AVVOCATO A. LORETO – Buongiorno, Presidente. È presente Loreto anche in sostituzione del professore Dinacci per delega orale. Liberti Lorenzo, Avvocato Raffo.

AVVOCATO C. RAFFO – Presente, Presidente. Buongiorno.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Partecipazioni Industriali S.p.A. già Riva Fire S.p.A. Avvocato Leonardo Pace, presente. Riva Forni Elettrici, Avvocati Annicchiarico (presente) e Avvocato Paliero.

AVVOCATO C. LUCCARELLI – Non è presente. Buongiorno, Presidente. Sostituito dall'Avvocato Ciro Luccarelli, come da nomina già in atti. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Benissimo. In Aula ci sono Parti Civili presenti?

AVVOCATO A. RICCI – La signora Margherita Calderazzi per SLAI Cobas.

PRESIDENTE M. ROTONDI – E poi?

AVVOCATO A. RICCI – Difeso dall'Avvocato Vitale. E poi Antonio Blasi.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Chiamerò gli Avvocati. Sono le Parti fisiche o i rappresentanti volevo sapere se c'erano in Aula.

AVVOCATO A. RICCI – Sì. Allora, sono presente io, Avvocato Antonietta Ricci.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Con il suo assistito.

AVVOCATO A. RICCI – Sì.

PRESIDENTE M. ROTONDI – C'era anche una persona che ha alzato la mano. Chi è?

AVVOCATO A. RICCI – Antonio Blasi.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Legambiente con l'Avvocato Curci, non c'è. Poi c'è l'Avvocato Rosario Orlando.

AVVOCATO MARIO ESPOSITO – Sostituito con delega orale dall'Avvocato Mario Esposito.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Avvocato Massimo Di Celmo, non c'è. Poi c'è l'Avvocato Annalisa Montanaro. Non c'è. Poi c'è l'Avvocato Orazio Cantore, assente. Gli Avvocati Massimiliano Del Vecchio, non c'è, e Anna Marigiò, neanche. Avvocato Luigi Esposito.

AVVOCATO LUIDI ESPOSITO – Presente, Presidente. Buongiorno.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Per i propri assistiti dal numero ventisette al trentaquattro. Avvocato Bonanni.

AVVOCATO G. VENDEGNA – Buongiorno, Presidente. Ci sono io, Avvocato Giuseppe Vendegna in sostituzione.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Grazie, Avvocato. Poi abbiamo l'Avvocato Rienzi.

AVVOCATO F. FABRIZIO – L'Avvocato Francesco Fabrizio per delega verbale.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Quindi, dal numero trentasei al cinquantadue. Abbiamo l'Avvocato Leuzzi Giuliano.

AVVOCATO F. FABRIZIO - L'Avvocato Fabrizio per delega verbale.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Avvocato Eleonora Coletta, assente, per l'INAIL. Avvocato Andrea Mancini, assente, per Cassetta. Avvocato Viviana Rago.

AVVOCATO MARIO ESPOSITO – Sostituita per delega orale dall'Avvocato Mario Esposito.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Cinquantasette e cinquantotto sono le Parti Civili. Advocatura Distrettuale di Potenza per il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza e per la Salute, non c'è nessuno. Avvocato Cosimo Antonicelli per D'Alessandro, è assente. Avvocato Antonietta Ricci.

AVVOCATO A. RICCI – Presente. Buongiorno, Presidente.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Dal sessantuno al sessantanove. Poi abbiamo l'Avvocato Gianluca Vitale.

AVVOCATO A. RICCI – Sostituito per delega orale dall'Avvocata Ricci.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Grazie, Avvocato. Avvocato Lorenza Della Pepa.

AVVOCATO A. RICCI – Sostituita per delega orale dall'Avvocata Ricci.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Avvocato Martino Bruno, assente. Avvocato Massimo Molinari, che non c'è. Avvocato Giuseppe Iaia, neanche. Avvocato Sebastiano Flora.

AVVOCATO G. VENDEGNA – Presidente, lo sostituisco io. Sono l'Avvocato Vendegna.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Numero ottantasei, ottantasette e ottantotto. Sono varie articolazioni della CISL. Poi abbiamo Avvocato Sebastiano Flora per l'A.S.L. di Taranto. De Nicola Antonio e D'Addario Angelo rappresentati dall'Avvocato Vendegna, che è presente. Avvocato Leonardo La Porta.

AVVOCATO MARIO ESPOSITO – Sostituito per delega orale dall'Avvocato Mario Esposito.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Per Altamarea. Maria Luigia Tritto, assente per l'associazione lavoratori mutilati. Poi abbiamo Avvocato Anna Murianna, assente. Avvocato Eligio Curci, assente. Avvocato Simone Sabattini. Avvocato Andrea Silvestre. Avvocato Rosario Orlando.

AVVOCATO MARIO ESPOSITO – Sostituito per delega orale dall'Avvocato Mario Esposito.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Per il Comune di Taranto. Avvocato Enrico Dellino.

AVVOCATO E. DELLINO – Presente. Buongiorno.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Per la Regione Puglia, che ha fatto anche una memoria. De Filippis Vito Maria, assente, con l'Avvocato De Angelis, presente.

AVVOCATO D. DE ANGELIS - Presente.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Avvocato Giuseppe Sernia, non c'è. Avvocato Saracino, non c'è. Avvocato Filiberto Catapano Minotti, non c'è. Avvocato Lamanna Fabrizio. Avvocato Silvestre Andrea. Avvocato Salvatore Maggio. Avvocato Eliana Baldo.

AVVOCATO MARIO ESPOSITO – Sostituita per delega orale dall'Avvocato Mario Esposito.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Avvocato Leonardo La Porta.

AVVOCATO MARIO ESPOSITO – Sostituito per delega orale dall'Avvocato Mario Esposito.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Allora, previo stralcio, dobbiamo leggere un dispositivo.

AVVOCATO E. DELLINO – Presidente, sono l'Avvocato Enrico Dellino. Come le avevo anticipato nella memoria, le chiedo di interloquire sull'eccezione che è stata posta dalle Difese.

PRESIDENTE M. ROTONDI – È meglio che sta seduto, Avvocato, perché non sentiamo se si alza. Si può sedere tranquillamente.

AVVOCATO E. DELLINO – Ha avuto modo, ritengo, di leggere la memoria che è stata depositata e vorrei, comunque, precisare e interloquire su questo aspetto evidenziando la legittimità della Regione Puglia a intervenire sull'eccezione che è stata avanzata sì dalle

Difese degli Enti, ma che per suo contenuto tocca in maniera diretta anche gli interessi della Regione Puglia e penso anche di altre Parti Civili, in quanto l'eccezione sollevata... Presidente, io faccio una premessa per quanto riguarda la legittimità a interloquire. Se la cosa è chiara, io proseguo poi nel merito. Quindi, sintetizzando: la legittimazione su cosa è basata? O meglio, l'eccezione sollevata dalle Parti verte sulla inefficacia interruttiva della prescrizione della richiesta di rinvio a giudizio.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Va bene, questo è il merito, però anticipo pure l'Avvocato...

AVVOCATO E. DELLINO – Chiedo scusa.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Alla scorsa udienza lei era in udienza, Avvocato?

AVVOCATO E. DELLINO – Io, sì. Presidente, mi consenta.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Noi ci siamo già riservati, quindi siamo comunque in una fase...

AVVOCATO E. DELLINO – No, mi scusi se l'ho interrotta.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Dico alla scorsa udienza la Difesa ha evidenziato una decadenza; il Pubblico Ministero ha dato parere. Parti Civili costituite per il capo qq) non ce ne erano. Comunque, eravate presenti in udienza e nessuno ha detto niente. Alla scorsa udienza il Tribunale ha riservato la decisione da sciogliere oggi. Quindi, fermo restando che c'è una memoria nella quale questa questione è stata esposta, tuttavia è comunque intempestiva questa cosa.

AVVOCATO E. DELLINO – Presidente, io non la ritengo intempestiva per un semplice motivo.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Ho capito, se l'avesse ritenuta intempestiva non avrebbe fatto la memoria.

AVVOCATO E. DELLINO – È stata negata...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, noi abbiamo depositato una memoria sul punto.

AVVOCATO E. DELLINO – Però, non vorrei essere interrotto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Il problema è che non dovrei proprio parlare dal nostro punto di vista. Cioè, noi abbiamo depositato...

PRESIDENTE M. ROTONDI – No, sempre rimanendo sulla legittimazione e non solo sulla legittimazione, anche sulla tempestività che viene ancora prima della legittimazione.

AVVOCATO E. DELLINO – Presidente, ma abbiamo in fase di eccezioni preliminari, motivo per il quale non si è chiusa questa fase delle eccezioni preliminari. Non c'è una riservata formale. Nella scorsa udienza hanno parlato le Difese, ha parlato il Pubblico Ministero, poi è stata eccepita la illegittimità sostanzialmente delle Parti Civili a interloquire su questo aspetto perché atteneva esclusivamente alla posizione degli enti. Dopodiché, Presidente, io ho depositato una memoria nei giorni scorsi, ritenendo ancora aperta quella fase e, quindi, io ritengo che sia assolutamente necessario che la Parte Civile

interloquisca su un aspetto in cui non c'è neanche stato un pieno contraddittorio, poiché è chiaro ed è evidente che una decisione che porterebbe a dichiarare la nullità, l'inefficacia dell'atto interruttivo del 2014 nei confronti degli enti produrrebbe degli effetti anche per taluni imputati e per taluni capi d'imputazione delle persone fisiche per le quali le Parti Civili sono costituite, che potrebbero avere degli effetti a cascata, perché se la Corte...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni, mi scusi il collega.

AVVOCATO E. DELLINO – No, collega non mi puoi intervenire.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Però era sulla legittimazione a intervenire. Erano due segmenti: uno è sulla legittimazione - un secondo solo - a intervenire; poi se c'è la legittimazione a intervenire si scende nel merito. Allora, io sono stato zitto perché stava argomentando sulla sua legittimazione a intervenire.

AVVOCATO E. DELLINO – Sto spiegando.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sulla sua legittimazione a intervenire dovremmo essere sentiti tutti quanti, visto che la Corte era andata in Camera di Consiglio, noi interveniamo sulla legittimazione e poi la Corte decide, perché quello che riteniamo noi ha poca importanza. Ha importanza quello che ritiene la Corte. Quindi, su questo aspetto io soltanto chiederei la parola, cioè segmenterei. Adesso il collega ha chiesto è legittimo che io oggi possa parlare? È legittimo che io possa depositare quella memoria? Su questo punto, signor Giudice, noi abbiamo depositato comunque una nota scritta, non so se vi è stata portata dalla cancelleria, però posso depositarla qui. Su questo aspetto specifico noi ci siamo permessi di segnalare, però ovviamente rimettiamo alla Corte qualsiasi decisione, noi abbiamo formulato la questione in cui abbiamo chiesto in primis la decadenza e poi la prescrizione, il Pubblico Ministero si è associato sulla decadenza, le Parti erano tutti presenti, chi voleva intervenire in quella sede lo poteva fare. Il contraddittorio è orale e immediato nel processo penale. Mi faccia terminare un secondo.

AVVOCATO E. DELLINO – Mi hai interrotto tu.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma è sulla legittimazione.

AVVOCATO E. DELLINO – Mi è stato negato l'intervento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - È sulla legittimazione. Un secondo. Rispetto a questa cosa la Parte ha deciso di non intervenire, e lo poteva fare, la Corte è andata in Camera di Consiglio per decidere. Quindi, quel giorno per comodità ha deciso di rinviare, ma è come se io decidessi di volere ancora parlare dopo che la Corte si è chiusa in Camera di Consiglio. Io non posso neanche depositare la memoria quando la Corte si chiude nella Camera di Consiglio.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Quindi, dobbiamo prima scegliere questa questione, Avvocato, perché io prima che parlasse l'Avvocato Annicchiarico avevo evidenziato questo primo step decisionale.

AVVOCATO E. DELLINO – Quindi, l'eccezione preliminare era chiusa, come eccezione preliminare, perché non è una Camera di Consiglio al fine di decidere una sentenza. Siamo in fase di eccezione preliminare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma non c'entra niente. Ma è la Camera di Consiglio.

AVVOCATO E. DELLINO – Collega, adesso cortesemente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ma io non ho finito. Ma io stavo interloquendo sulla fase della legittimazione a potere intervenire. Rispetto a questo io ritengo, ma sarà la Corte, ovviamente a decidere, che lei, collega, non possa né intervenire e né depositare le memorie, perché è parificata alla Camera di Consiglio della sentenza la Camera di Consiglio dell'ordinanza. L'ordinanza – e in questo caso teoricamente potrebbe esserci anche sentenza – questa è una Camera di Consiglio prodromica a una decisione che può culminare con una ordinanza o con una sentenza. Io non mi posso permettere di interrompere la Camera di Consiglio e di discutere ancora o di depositare note scritte.

PRESIDENTE M. ROTONDI – A questo punto ci ritiriamo prima come Corte su questa questione.

AVVOCATO E. DELLINO – Chiudo solo. Presidente, qua vuol dire che le eccezioni preliminari delle Difese sono terminate. Non ce ne saranno altre.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, non è questo.

AVVOCATO E. DELLINO – E ovviamente, è quasi una provocazione, perché sappiamo bene che ci saranno altre eccezioni. Una provocazione giuridica.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Non ne facciamo provocazioni.

AVVOCATO E. DELLINO - Presidente, non è mio costume. Giuridica. Nel senso che la fase delle eccezioni preliminari non è chiusa, quindi, quello che dice il collega che ci si chiude in Camera di Consiglio per decidere su un'ordinanza, su una sentenza e assimilabili, potrebbe essere ipotizzabile dal momento in cui abbiamo chiuso tutta la fase delle eccezioni preliminari, cosa che non è avvenuta.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Ho capito. Le posizioni sono chiare.

AVVOCATO E. DELLINO – Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Ovviamente è una decisione della Corte, quindi, ci ritiriamo e ne discutiamo e usciremo di nuovo.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio.

Viene riaperto il verbale e si procede come da fonoregistrazione.

PRESIDENTE M. ROTONDI – La Corte, ritenuta non legittimata alcuna delle Parti Civili a interloquire in ordine al capo qq) in quanto non costituite per tale fattispecie, o meglio, escluse in sede di udienza preliminare, previo stralcio, visto l'Articolo 129 dichiara non doversi procedere nei confronti delle società Ilva S.p.A., Riva Fire S.p.A., Riva Forni Elettrici S.p.A. per gli illeciti amministrativi loro ascritti al capo qq), per essere il Pubblico Ministero decaduto dal potere di procedere alla contestazione ai sensi dell'Articolo 60 del Decreto Legislativo numero 231/2001. Motivi in giorni novanta. Quindi, proseguiamo con le altre posizioni.

AVVOCATO A. RICCI – Signor Presidente, l'Avvocata Ricci.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Sì, mi fate finire?

AVVOCATO A. RICCI – Posso prendere brevemente la parola?

PRESIDENTE M. ROTONDI – Quando finisco io, cortesemente.

AVVOCATO A. RICCI – Va bene. Mi scusi, Presidente.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Per il verbale che andiamo in prosecuzione, delle società rimane solo Ilva S.p.A., perché risponde per un altro capo; mentre Partecipazioni Industriali S.p.A. (già Riva Fire S.p.A.) e Riva Forni Elettrici sono stralciati.

AVVOCATO A. LORETO – Chiedo scusa, Presidente.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Io ho finito.

AVVOCATO A. LORETO – Dovrebbero essere i capi rr) e ss) per Ilva. Quindi, sono due.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Grazie, Avvocato.

AVVOCATO A. LORETO – Grazie a lei.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Quindi, l'Avvocato Pace, credo che a questo punto non è più per delega di nessuno. Era interessato solo alla Partecipazioni Industriali. Poi c'era l'Avvocato Paliero, l'Avvocato Annicchiarico resta per altre posizioni. Poi c'era l'Avvocato di Parte Civile. Prego.

AVVOCATO A. RICCI – Sì.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Avvocato, sempre al microfono.

AVVOCATO A. RICCI – Sì. Avvocata Ricci.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Grazie.

AVVOCATO A. RICCI – Presidente, io prendo brevemente la parola per contestare con il massimo rispetto le affermazioni che sono state riferite nella scorsa udienza. Ritengo doveroso farlo sia per rispetto del lavoro svolto da parte dei Giudici di Taranto che per rispetto delle persone e di chi ha vissuto sulla propria pelle le conseguenze dei danni.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Avvocato, chiedo scusa se la interrompo. Non ho capito che cosa stiamo facendo. Se stiamo facendo l'udienza o una dichiarazione pubblica. La può

fare in un'altra sede. Se c'è una eccezione preliminare la può sollevare.

AVVOCATO A. RICCI – Presidente, io voglio contestare.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Mi sembra una sorta di...

AVVOCATO A. RICCI – Io voglio contestare.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Mi chiarisca, perché non la voglio interrompere.

AVVOCATO A. RICCI – Certo.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Però, siamo in un processo penale.

AVVOCATO A. RICCI – Sì.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Nonostante siano autorizzate delle riprese e l'udienza è pubblica, questo non vuole dire che vanno fatte dichiarazioni che vadano al di fuori dell'ambito processuale da parte di nessuno.

AVVOCATO A. RICCI – No.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Quindi, io la invito a mantenere un tono strettamente processuale.

AVVOCATO A. RICCI – Sì.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Cosa che farò quando è necessario anche con gli altri.

AVVOCATO A. RICCI – Sì.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Prego.

AVVOCATO A. RICCI – In questo senso, Presidente...

PRESIDENTE M. ROTONDI – Quindi, mi auguro di non doverla interrompere e toglierle la parola, perché non voglio che siano fatte dichiarazioni. Allora, innanzitutto si deve rivolgere alla Corte e non alle altre Parti Processuali. Questo vale per tutti. Almeno davanti a me.

AVVOCATO A. RICCI – Sì.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Non contestare quello che hanno detto gli altri, perché se c'è da contestare si fa mentre lo dicono e interviene il Presidente. Non ex post. Terzo, siamo in una fase di questioni preliminari. Se ha da sollevare questioni preliminari è bene, altrimenti io le tolgo la parola. Vada avanti!

AVVOCATO A. RICCI – Presidente, sono state riportate delle affermazioni anche a livello processuale che non rispondono alla realtà, perché la sentenza di Corte d'Assise e d'Appello di Taranto non ha detto che il Collegio di Taranto non fosse il Giudice naturale a decidere per quel processo. Non si è espressa in questi termini. Io vorrei riportare testualmente le parole della sentenza di Corte d'Assise e d'Appello.

PRESIDENTE M. ROTONDI – No. Quando ci sarà una eccezione nella quale sarà rilevante la questione e – credo – che potrà esserci l'occasione, sotto profili strettamente processuali, ovviamente lei avrà la parola e farà le sue argomentazioni anche di due ore,

se ritiene, ma sempre a tempo debito e in correlazione con eventuali ulteriori eccezioni preliminari. Altrimenti, io dichiaro aperto il dibattimento e do la parola alle Parti per le richieste introduttive. È molto semplice. Questo è il processo penale. Non siamo per dichiarare, precisare. Questo è un processo penale. Per quanto ci possa essere una attenzione mediatica, a me di questo non interessa assolutamente niente. Quindi, andiamo avanti. Ci sono questioni preliminari?

AVVOCATO V. VOZZA – Sì.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Allora, le Difese.

AVVOCATO V. VOZZA – Grazie, signor Presidente ed Eccellentissima Corte di Assise. Sono l'Avvocato Vozza. Allora, io invoco una declaratoria di nullità delle ordinanze ammissive dell'incidente probatorio adottate dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Taranto, dottoressa Anna Patrizia Todisco, nelle date del 27 ottobre del 2010 e 8 novembre del 2010 e, conseguentemente ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 185 comma 1 del Codice di Rito, la nullità di tutti gli atti consecutivi da queste dipendenti, quali, a mero titolo esemplificativo, le intere operazioni peritali, gli elaborati, l'esame dei periti in udienza camerale. Le ordinanze sono affette dalla invocata nullità per violazione dell'Articolo 11 del Codice di Rito, che ricordo a me stesso, rappresenta la proiezione processuale del principio intangibile statuito dall'Articolo 111 della nostra Costituzione (ossia la terzietà e l'imparzialità del Giudice), e per violazione dell'Articolo 178 comma 1 lettera a) e c) come sinteticamente per quanto non telegraficamente cercherò di argomentare. Io, ovviamente, faccio tesoro di quello che l'Illustrissimo signor Presidente, di quanto ha raccomandato alla scorsa udienza e non ripeterò le argomentazioni già svolte peraltro brillantemente dal collega Annicchiarico. Mi consentirete soltanto qualche annotazione ulteriore e soprattutto di contestualizzare alcuni accadimenti. Non vi annoierò pertanto sulla natura plurioffensiva del reato di disastro innominato - perché è un concetto certamente acquisito dai Magistrati Togati che ben lo spiegheranno se non l'hanno fatto già fatto, ovviamente ai Giudici Popolari - che tutela non soltanto il bene della pubblica incolumità ma anche la sfera individuale di ogni singolo soggetto esposto al disastro. E è proprio sulla scorta di questo approdo che si è individuato il concetto di causalità collettiva e si è individuato il danno risarcibile nella mera esposizione agli agenti nocivi, il cosiddetto danno da esposizione. Peraltro, questa impostazione ormai pacifica e acclarata nella Giurisprudenza di legittimità quanto in quella di merito e in dottrina, è stata per così dire integralmente recepita anche dal Giudice per l'Udienza Preliminare, dottore Valente, di questo procedimento, il quale nell'ordinanza del 13 luglio del 2025, reiettiva delle nostre richieste di esclusione delle Parti Civili costituite in quella sede, ha

sostenuto – e leggo testualmente per non essere tacciato di mistificazione – ha sostenuto “l’astratta legittimazione a richiedere il risarcimento del danno possa ben ritenersi provata sulla base dei certificati di residenza”. Allo stesso modo ha respinto le nostre eccezioni fondate su una carenza di nesso spaziale, ossia sulla contiguità o per converso la lontananza del plesso abitativo del soggetto che si costituiva Parte Civile rispetto allo stabilimento siderurgico, e anche qui leggo per dovere di cronaca “in ragione della palese diffusività delle emissioni industriali dell’impianto medesimo e l’impossibilità di stabilire un criterio aprioristico di inclusione o esclusione, tanto a maggiore ragione alla luce dell’ampiezza dei loci commissi delicti indicati nell’editto accusatorio, ovvero i Comuni di Taranto e Statte”.

Bene, è pacifico come l’operatività dell’Articolo 11 del Codice di Rito sia ancorata a elementi oggettivi di tempo e di luogo, e comporti e si fondi su una ricognizione estrinseca del reato per cui si procede, con esclusione di apprezzamenti valutativi o discrezionali. Questo è l’insegnamento della Corte Costituzionale che riviene sin dalla sentenza numero 381 del ’99. È altresì pacifico come sia del tutto influente che nel procedimento penale, o meglio, nel processo penale sia intervenuta o meno la costituzione di Parte Civile, così come – e faccio riferimento esplicito alla sentenza numero 46.098 del 2008 della Sezione Quinta Penale della Suprema Corte di Legittimità – è del tutto inconferente, influente, non spiega alcuna efficacia la circostanza che il Magistrato abbia avuto un qualche contatto con il procedimento, perché ciò che conta è la qualità sostanziale del medesimo, cioè l’essere lo stesso persona offesa o danneggiata dal reato in quanto tale e per quanto tale individuato dal reato medesimo, come abbiamo detto in disparte, escluse valutazioni discrezionali di qualsivoglia natura. Così come, ancora, la Corte con la sentenza testé citata è errato richiedere che in qualche modo sia stata esercitata una qualche azione risarcitoria. E allora, la persona danneggiata dal reato è colui il quale abbia la legittimazione all’esercizio dell’azione civile, prima e indipendentemente dalla concreta attivazione in sede penale di questa sua facoltà. Considerazioni analoghe che non ripeto, naturalmente, vanno spese anche per i reati originariamente contestati nel processo dinanzi alla Corte di Assise Jonica, quale getto pericoloso di cose, il danneggiamento, il deturpamento e l’imbrattamento di cose altrui, fattispecie di reato che avevano legittimato i residenti nell’abitato di Taranto e i proprietari di immobili a costituirsi Parte Civile, per il solo fatto di essere cittadini di Taranto o di abitare a Taranto. Questo è il criterio discrezionale adottato anche dal G.I.P. con l’ordinanza richiamata del 13 maggio del 2025, peraltro espressamente fatta propria da codesta eccellentissima Corte di Assise. E allora, anche volendo tenere per un attimo sullo sfondo, in penombra, in disparte tutti i Magistrati che

vivono e certamente lavorano a Taranto, quindi vi trascorrono una considerevole parte della propria giornata, se non l'intero arco temporale delle ventiquattro ore (considerata residenza e luogo di lavoro) bene, vi è da dire che anche uno dei Pubblici Ministeri che ha avanzato la richiesta di incidente probatorio vive e lavora a Taranto, il dottore Pietro Argentino, peraltro a distanza di soli dieci metri dalla residenza della signora Fasano Antonella, costituita in quel processo, in questo processo in quella sede, costituita per danno da esposizione e per danno riveniente dalla perdita di valore dell'immobile di cui era proprietaria. Richiamo poi, una sentenza della Corte di Cassazione Prima Sezione Penale, la numero 52.976 del 19 dicembre del 2014, la quale investita della istanza di rimessione di questo processo, allora pendente a Taranto, laddove gli istanti avevano valorizzato il criterio della residenza dello svolgimento dell'attività lavorativa dei Magistrati Tarantini, ha espressamente statuito che tale argomentazione, tale rilievo, tale circostanza fattuale avrebbe, anzi assume una rilevanza giuridica nell'ottica di cui all'Articolo 11 del Codice di Rito, rigettando pertanto la richiesta di remissione, ma con questo obiter chiarendo che quelle stesse emergenze portate all'attenzione della Corte avrebbero avuto rilevanza e sarebbero state valutate nell'ottica dell'Articolo 11 del Codice di Procedura Penale.

Ma vi è di più. Il medesimo Giudice per le Indagini Preliminari che ha disposto e amministrato l'incidente probatorio svoltosi a Taranto, la dottoressa Todisco, risiede sin dalla nascita a Taranto e abita a Taranto, peraltro anche lei a poche centinaia di metri dalla residenza del signor Davide Iurlaro, costituito anche dinnanzi alle Signorie Vostre Illustrissime. E allora, se il criterio individualizzante della qualità di danneggiato del reato è l'essere residente e/o lavorare a Taranto, mi pare che non si possa revocare in dubbio la qualità di persona offesa in ragione della natura plurioffensiva dei reati di cui abbiamo parlato finora, e comunque quantomeno di danneggiato del reato del medesimo G.I.P. investito della richiesta di incidente probatorio che lo ha ammesso e che lo ha amministrato e gestito.

E vedete, come vi è stato più volte detto e ricordato, la questione non attiene all'effettiva terzietà, alla reale equidistanza e imparzialità del Giudice rispetto alle Parti e all'oggetto del giudizio. La questione riguarda anche e soprattutto una sorta di tutela anticipata e concerne e coinvolge anche l'apparenza, cioè quel senso di terzietà e di imparzialità e, quindi, di equidistanza dalle Parti e dagli interessi coinvolti nel processo che dal Giudice deve necessariamente promanare e che è consustanziale all'esercizio stesso della Giurisdizione Penale. E vedete, se volessi essere malizioso, e non lo so, potrei pensare, ma non lo penso, che questo appannamento di terzietà – come dire? – mostri qualche indice rivelatore in qualche provvedimento adottato dal G.I.P.. Si pensi al

sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca di una somma non esattamente trascurabile, 8.100.000.000 di euro. Se provate a trasformarli in lire, come faccio io che ho una certa età e ancora sono legato a questo tipo di valutazione, bisogna scrivere tanti zeri che se ne perde il conto. Otto miliardi cento milioni di euro annullato dalla Cassazione perché ritenuto atto abnorme, in quanto emesso in carenza del necessario potere di impulso ossia della richiesta proveniente dal Pubblico Ministero. Ancora potrei valutare con sguardo parziale, ma non lo farò, i quesiti formulati dalle G.I.P. agli epidemiologi, laddove non soltanto costituiscono un ultra petita rispetto alla richiesta del Pubblico Ministero, ma a fronte di una richiesta del Pubblico Ministero, anche egli come abbiamo visto quantomeno danneggiato dal reato, ma anche persona offesa, tecnicamente... – guardate mi rivolgo ovviamente ai Giudici Popolari - qui non stiamo facendo un processo ai Magistrati di Taranto, qui stiamo ponendo delle questioni tecniche di diritto. E dicevo, basterebbe leggere i quesiti in combinato disposto con le richieste avanzate dal Pubblico Ministero, per avvedersi come il Pubblico Ministero chiedeva di accertare se vi fosse una emissione di sostanze inquinanti, se vi fosse un nesso casuale con un eventuale aumento di patologie legate a questa emissione, se fossero rispettate tutte le normative di settore, se lo stabilimento siderurgico dell'Ilva avesse o meno un impatto in termini di aspettativa di vita e di aspettativa di salubrità e di diritto alla salubrità dell'ambiente dei cittadini di Taranto, i quesiti posti dal G.I.P. partono dal presupposto, invece, che questi siano dati acclarati, perché il quesito del G.I.P. si articola in tre momenti: l'uno riguarda le patologie, così si esprime “dicano i periti quali sono le patologie interessate dagli inquinanti”, dando per scontato che ve ne siano nel caso di specie; “quanti sono i decessi e i ricoveri per tali patologie per anno attribuibili alle emissioni in oggetto” dando per scontato che vi siano decessi e ricoveri attribuibili alle emissioni in oggetto; e quale è l'impatto – non se vi sia – quale è il danno, ancora una volta dato per accertato e acclarato e presupposto che vi sia, l'impatto in termini di decessi e di ricoveri per quanto riguarda le patologie croniche attribuibili alle emissioni in oggetto. Però, vedete, ho detto in premessa che tutto questo lo avrei potuto valorizzare in un'ottica maliziosa, che non sposo e che, anzi, rifuggo. Lo sottopongo soltanto alla vostra doverosa valutazione. Ma poi vi è un dato insuperabile, assolutamente dirimente, decisivo che è rappresentato dalla figura del dottore Giacobelli. Vedete, il dottore Giacobelli è quel Giudice Onorario la cui presenza in questo processo ha comportato l'annullamento della sentenza di Primo Grado con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Bene, il dottore Giacobelli è pacificamente danneggiato dal reato e proprio questa sua qualità unitamente alle funzioni di Magistrato Onorario che egli aveva ricoperto durante

il periodo riguardato dal capo d'imputazione hanno determinato la Corte d'Assise e di Appello di Taranto ad annullare la sentenza di Primo Grado con conseguente trasmissione degli atti alla presente Procura della Repubblica. Bene, ma il dottore Giacovelli non soltanto per tabulas già rivestiva la qualità di danneggiato dal reato quando è stato disposto l'incidente probatorio, e questo – ripeto – sarebbe un argomento di per sé decisivo, ma il medesimo Magistrato Onorario si era anche già manifestato come persona danneggiata dal reato in data precedente alla prima ordinanza ammissiva dell'incidente probatorio. E già, perché le ordinanze ammissive recano le date del 27 ottobre del 2010 e dell'8 novembre del 2010, ma il dottore Giacovelli in data 21 ottobre del 2010 notifica un atto di significazione diffida e messa in mora mediante il quale illustrati i danni patiti a causa delle emissioni di diossine e benzopirene attribuiti all'impianto siderurgico di Taranto ne reclamava il risarcimento. E che non sia una emergenza per così dire irrilevante non lo pensa e non lo sostiene soltanto questa Difesa, ma la stessa Corte d'Assise e d'Appello di Taranto. Mi permetterò e mi avvio a concludere, di leggere uno stralcio esattamente da pagina 229 di quella sentenza laddove si sostiene – facciamo attenzione, il lessico lo sapete e a maggiore ragione lo appurerete proprio concretamente in maniera plastica lo verificherete nel corso di questo processo, ma il lessico è estremamente importante soprattutto in un provvedimento giurisdizionale – sia la costituzione di Parte Civile ex sé del dottore Giacovelli in giudizio, sia l'atto di diffida e messa in mora del 21/10/2010 inviata da questa Ilva S.p.A. in persona del suo legale rappresentante protempore, con il quale aveva richiesto il risarcimento dei danni cagionati ai suoi terreni dall'attività di emissione nell'area di sostanze inquinanti, quindi sia l'atto di costituzione, sia l'atto di diffida e messa in mora, che ovviamente produrrò, costituiscono validi presupposti per l'operatività della competenza derogatoria prevista dall'Articolo 11 del Codice di Procedura Penale, ossia tale era la sua indiscussa qualità di persona danneggiata dal reato in epoca antecedente alle ordinanze ammissive dell'incidente probatorio, e tale qualità non solo era concretamente sostanzialmente sussistente in capo al medesimo e tanto già basterebbe per il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, ma era già conosciuta e manifestata mediante quell'atto di significazione e diffida che rappresenta una vera e propria richiesta di risarcimento dei danni. E allora, sperando di avere tenuto fede al mio impegno alla sintesi e a evitare inutili ridondanze rispetto a quanto già argomentato da chi mi ha preceduto, per queste ragioni e per quelle compendiate in una memoria che depositerò di qui a un momento corredata, ovviamente, degli allegati ai quali ho fatto riferimento, io chiedo, come dicevo nell'incipit del mio intervento che la Corte, la Eccellentissima Corte di Assise voglia dichiarare la nullità delle ordinanze ammissive

dell'incidente probatorio per violazione dell'Articolo 11 in combinato disposto e quale proiezione e attuazione concreta in campo processuale dell'Articolo 111 della nostra Costituzione, per violazione dell'Articolo 178 lettera a) e c), perché – vedete – il corretto esercizio di diritto di Difesa la cui lesione è sanzionata a pena di nullità assoluta e insanabile dalla lettera c) dell'Articolo 178 necessariamente postula l'esercizio di tale diritto dinnanzi a un Giudice che sia e che appaia, si manifesti terzo e imparziale. Laddove difetti, non dico la qualità e la sostanza, ma anche soltanto l'apparenza, ebbene, quel diritto di Difesa è irrimediabilmente leso e menomato. In ragione della nullità delle ordinanze ammissive, naturalmente, ai sensi dell'Articolo 185 comma primo chiedo venga dichiarata anche la nullità di tutti gli atti conseguenti da queste ordinanze dipendenti, in primis l'incidente probatorio e ovviamente tutti gli atti che ne conseguono. Vi ringrazio per l'attenzione e deposito la memoria.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Appunto, la questione che possiamo catalogare nell'ambito, immagino, della formazione del fascicolo del dibattimento è stata – credo - però per nostra comodità, proposta già innanzi al G.U.P. di Potenza.

AVVOCATO V. VOZZA – No, non in questi termini.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Non in questi termini.

AVVOCATO V. VOZZA – No. Noi la invochiamo come ovviamente violazione della competenza funzionale ex Articolo 11 rilevabile oltre che eccepibile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e come nullità ex Articolo 178 lettera a) e c), anche esse ai sensi del successivo Articolo 179 rilevabili in ogni stato e grado.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Okay. Quindi, non come formazione.

AVVOCATO V. VOZZA – No.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Perché, ovviamente, essendo un 360 entrerebbe nel fascicolo del dibattimento.

AVVOCATO V. VOZZA – Certo. Come questione di nullità.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Però lei la invoca come nullità rilevabile in ogni stato e grado.

AVVOCATO V. VOZZA – Perfetto.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Giusto per chiarire.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, in questi termini l'ho proposta come questione preliminare e non invece in un momento successivo.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Grazie.

AVVOCATO V. VOZZA – A lei. Deposito la memoria con gli allegati, Presidente.

P.M. V. MONTEMURRO – Chiedo scusa.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Prego, Pubblico Ministero.

P.M. V. MONTEMURRO – Mi rendo conto di superare quanto già affermato in ordine alla

legittimazione degli interventi. Era solo, laddove la Signoria Vostra lo ritiene ammissibile, una richiesta di chiarimenti alle Difese, che oggi prospettano una questione ex Articolo 11. Atteso che, voglio dire, la questione ex Articolo 11 è stata già affermata, nel senso che il procedimento è incardinato presso le Signorie Vostre a seguito di una dichiarazione ex Articolo 11, volevo perimetrare e comprendere la richiesta del difensore. In questo momento noi chiediamo alla Corte una nuova valutazione sull'Articolo 11 o chiediamo alla Corte che essendo stata dichiarata la incompetenza funzionale del Giudice di Taranto sono nulli tutti gli atti del processo di Taranto? Perché, in questo momento mi sembra che la perimetrazione sia stata relativa agli atti dell'incidente probatorio, ma poiché una autonoma valutazione ex Articolo 11 la Signoria Vostra non la potrà fare sul singolo atto essendo già intervenuta, ma dovrebbe a questo punto dichiarare non solo la nullità dell'incidente probatorio, ma la nullità dell'intero dibattimento e di tutti gli atti conseguenti con una chiara incidenza su tutto quello che sono state anche le richieste del Pubblico Ministero in sede di udienza preliminare ai fini della formazione del fascicolo del dibattimento. Diversa questione è se invece viene invocata da parte delle Signorie Vostre una nuova e autonoma valutazione ex Articolo 11 rispetto alla quale - do un senso anche al mio intervento - rispetto alla quale laddove fosse limitata in tal senso, il Pubblico Ministero opterebbe per una valutazione di inammissibilità, atteso che non spetta alle Signorie Vostre incardinate ex Articolo 11 ritornare su una valutazione ex Articolo 11.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Penso che su questa questione ci saranno altri interventi, credo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, sì.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Quindi, poi valuteremo. Questo come ordine anche dell'udienza. Vorrei capire chi, ovviamente, perché questa è una questione di grande rilievo, sia in sé che - come giustamente evidenziava il Pubblico Ministero - indirettamente su altre questioni. Ora, su questa questione chi interverrà oggi?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io.

PRESIDENTE M. ROTONDI – E gli si assoceranno, immagino.

AVVOCATO L. LANUCARA – Ci sarà associazione.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, Presidente, rappresentiamo che la memoria è a firma congiunta.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Ora, sempre per ordine di udienza anche per non mettere poi le altre Parti in una situazione di difficoltà, il Pubblico Ministero è in grado di replicare oggi sulla questione specifica? All'esito poi anche di quello che dirà l'Avvocato Annicchiario. È in grado di farlo.

P.M. V. MONTEMURRO – Verifichiamo.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Le Parti Civili sono in grado di farlo oggi?

AVVOCATO E. DELLINO – Presidente, dipende anche da quelle che sono le argomentazioni della Difesa, ovviamente.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Dal contenuto. Ovviamente, vi dico subito che la Corte non è in grado di decidere oggi. Come abbiamo già fatto l'altra volta, comunque, o in un senso o in un altro possiamo decidere bene o male, ma comunque decidiamo dopo avere studiato e ponderato con calma. Quindi, se tutte le Parti sono in grado di decidere oggi, e poi faremo un rinvio e oggi ve lo dico, se poi una delle Parti - questo per chiarezza per evitare equivoci, perché ci stiamo conoscendo - allora se tutte le Parti sono in grado di replicare oggi io chiudo, non mi depositate memorie, non mi depositate repliche, non mi depositate più niente. Se non siete in grado di farlo, ovviamente, io vi do un termine, perché il processo per quanto io possa consentire, le memorie sono consentite, però il processo è orale. Se non siete in grado io non voglio menomare i diritti della Difesa degli imputati, del Pubblico Ministero e delle Parti Civili, però me lo dovete dire oggi. Quindi, ascoltate anche le altre deduzioni e me lo direte quando sarà il vostro turno. Va bene?

AVVOCATO E. DELLINO – Presidente, giusto per completezza, avete depositato una memoria? Giusto per anticipare.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Sì, sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ve la possiamo passare. Comunque, il collega è stato molto preciso e ha riportato tutti i passaggi. Io ho seguito, quindi mi permetto di dire che non ci sono cose in più nella memoria, ma la mettiamo a disposizione delle Parti, così hanno la possibilità di interloquire in maniera completa.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Perfetto. Scusate questa interruzione.

AVVOCATO A. RICCI – Signor Presidente, mi scusi.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Prego, Avvocato.

AVVOCATO A. RICCI – Il mio intervento era proprio in questo senso, volevo chiarire proprio le questioni dell'Articolo 11.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Sì, lo farà. Lei anticipava.

AVVOCATO A. RICCI – Però non so se alla luce di quello che deve dire il collega Annicchiarico, se ho altre cose da aggiungere.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Dopo lo potrà fare tranquillamente ed è pertinente alla questione.

AVVOCATO A. RICCI – Va bene. Sì, è di questo che volevo parlare, sì.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Non ci sono problemi. Deve farlo all'esito.

AVVOCATO A. RICCI – Va bene.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Posso?

PRESIDENTE M. ROTONDI – Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie, Presidente e signori della Corte. Io ringrazio l'intervento del Pubblico Ministero, perché come ha detto giustamente serve anche a perimetrare e a capire. Quindi, ne faccio tesoro, proprio perché mi sembra giusto argomentare in senso specifico proprio su questo atto. Noi nell'udienza preliminare abbiamo già chiesto di non inserirlo nel fascicolo del dibattimento, abbiamo già anticipato altre questioni all'udienza preliminare, che poi se sarà necessario, eventualmente le faremo, ma noi riteniamo che non sia assolutamente necessario. Perché facciamo la questione oggi e non è Pubblico Ministero, la questione ex Articolo 11. Noi sappiamo perfettamente che la questione dell'Articolo 11 andava fatta e l'abbiamo fatta nell'ambito del procedimento che poi ha portato all'annullamento e agli atti all'Ufficio della Signoria Vostra Illustrissima. Noi oggi stiamo deducendo quelle che sono le ricadute processuali e quindi, in termini di nullità/inutilizzabilità assoluta di quell'incidente probatorio, proprio a valle degli effetti della declaratoria di annullamento ai sensi dell'Articolo 11 fatto dalla Corte di Assise. Non è un caso che il collega, e nella memoria viene riportato, vi ha letto il passaggio della pagina 229 della sentenza della Corte di Assise e di Appello. Non la rileggo. L'ha letta due minuti fa il collega. Nella sostanza dice qui è operativo l'Articolo 11 sia perché Giacobelli si è costituito Parte Civile, e sia perché Giacobelli già nel lontano 2010 si era manifestato – e là era Giudice – si era manifestato dicendo guardate che il mio terreno non so a chi darlo, perché tutti dicono che è inquinato, è inquinato per la diossina, per il benzopirene e è colpa dell'Ilva, l'ha mandato all'Ilva una richiesta di risarcimento danni, perché io ho questo danno. Quindi, abbiamo già un Magistrato che nel 2010 ha manifestato il fatto di essere persona offesa e danneggiata dal reato. Dai reati per i quali si stava procedendo. Quindi, la richiesta che noi facciamo è collegata a questo, cioè espungere l'incidente probatorio, dichiararlo inutilizzabile proprio per gli effetti dell'Articolo 11, e non stiamo chiedendo una estensione dicendo che noi stiamo estremizzando i concetti che si potrebbero estremizzare in relazione agli atti di indagine che sono stati fatti a Taranto. Noi stiamo parlando di una prova, perché l'incidente probatorio ha una caratteristica particolarissima, è l'anticipazione della prova, un pezzo di prova che io la faccio nelle indagini, nel contraddittorio e la metto poi nel fascicolo del dibattimento. È questa la ragione che ci porta a fare questo intervento sull'incidente probatorio. E io devo necessariamente riprendere un passaggio, signor Giudice. Qua stiamo parlando, lei ha detto bene, questa questione è importantissima, questi sono i pilastri fondanti del

nostro Ordinamento. Cioè non è un caso che noi abbiamo richiamato il 111. Il 111, guardate le combinazioni della vita, contiene l'11, ma lo contiene veramente. Ed è l'11 la manifestazione del 111. Perché? Ma voi lo capite perfettamente, ma anche voi Giudici Popolari, ma voi vi fareste mai giudicare da una persona offesa? Cioè, se voi siete degli indagati vorreste che il vostro Giudice fosse anche offeso da quello stesso reato e giudica quel Giudice là? Ma è una cosa così banale. Cioè, se questo Giudice vive a Taranto, se questo Giudice respira l'aria di Taranto, se questo Giudice ha paura di ammalarsi perché vive a Taranto, e voi siete gli indagati, vi fareste giudicare da quel Giudice? Lo capisce chiunque. E il nostro Ordinamento dice attenzione in questi casi il processo si sposta. E guardate non è neanche un caso che la prima disposizione delle disposizioni di attuazione è proprio quella che indica le tabelle predefinite di questi casi, perché succedono questi casi. Quando ci sono questi casi quelli di Taranto devono venire a Potenza. Sta scritto nel Codice. Cioè, il nostro Giudice naturale è Potenza, ma non è che ce lo siamo inventati noi Avvocati. C'è scritto nel Codice. Quando ci sono queste situazioni che sono delle situazioni – capite perfettamente – insostenibili, insopportabili per chiunque, non si può consentire che un Giudice che sia persona offesa o danneggiata dal reato o che appaia tale, addirittura la Cassazione Sezioni Unite Scabbia dice basta che appare. Perdonatemi. Però, forse sarò meno elegante dell'Avvocato Voza, però io qualche parolina in più ve la devo dire, perché sono trent'anni che faccio questo lavoro e chiedo anche ai Magistrati Togati, ma vi è mai capitato che possa mai esistere un sequestro emesso da un Giudice senza che glielo ha chiesto il Pubblico Ministero? E qua stiamo parlando del sequestro più enorme e grandissimo di otto miliardi e cento fatto nei confronti di un'azienda. Beh, quando un Magistrato è quello stesso Magistrato, quando noi stiamo chiedendo – attenzione – la declaratoria di inutilizzabilità di questo incidente probatorio e la declaratoria di nullità di questo incidente probatorio per queste ragioni, il Magistrato che sta assumendo questo incidente probatorio è lo stesso che ha deciso di fare motu proprio con la sua penna ha scritto il sequestro da sola. Cioè, ha fatto il sequestro senza che ci fosse la richiesta del Pubblico Ministero. Beh, quando è questo Magistrato che lo fa, io devo pensare che questo Magistrato si senta anche un po' più offeso, perché sennò non arrivi a quel punto. E io vi devo raccontare un altro pezzettino di questi otto miliardi e cento. Questi otto miliardi e cento stavano nel capo d'imputazione delle società 231 che adesso sono state escluse. Erano nel primo capo d'imputazione, quello che poi hanno dovuto modificare. L'hanno dovuto cancellare quegli otto miliardi e cento. Ma sapete perché? Perché quegli otto miliardi e cento nascevano da un conteggio, una semplice addizione dove se io faccio l'addizione più più più, c'è un errore di sei miliardi. Cioè, la custode

giudiziaria aveva scritto direttamente lei al G.I.P. guardate che il piano ambientale deve costare otto miliardi e cento, per queste ragioni. E ha scritto le ragioni che portavano agli otto miliardi e cento. Un Pubblico Ministero, secondo me, un po' tranquillo, un Giudice che appare terzo e imparziale nella serenità della Camera di Consiglio dice ma scusate ma come arriviamo a otto miliardi e cento? Faccio la conta e mi sarei accorto che c'era un errore di addizione di sei miliardi. Sei miliardi di euro. Tant'è che poi la confisca che abbiamo fatto dopo è stata di due miliardi e cento perché togliete i sei miliardi dell'errore. Ma vi dico questo perché quando poi la Corte di Cassazione, che è la nostra Suprema Corte, ha cassato quella sentenza tacciandola di abnormità, non l'ha fatto così per fare un favore a Ilva, ma perché io non l'ho mai visto un sequestro fatto da un Giudice che non è stato chiesto da un Pubblico Ministero. Quei due Magistrati, che sono Magistrati esperti e hanno visto tantissimi processi non l'hai mai visto un atto di questo tipo. E' un atto abnorme. Quando guardiamo quell'incidente probatorio, quando guardiamo quell'incidente probatorio, il collega vi ha già perimetrato l'ambito di quei quesiti direttamente unidirezionali e che già presuppongono che ci sia una responsabilità, cioè della serie periti, contatemi i morti che hanno fatto queste emissioni. Cioè, non accertate se a fronte delle emissioni, peraltro non solo di Ilva, perché c'erano tanti altri siti industriali, si sia determinato un aumento della mortalità. Prima ho visto nel quesito c'era scritto "prevedibile", poi cancellato a penna. È stato tolto il prevedibile. Quale è l'impatto? Prevedibile era scritto all'inizio e poi cancellato. No, dimmi proprio qual è l'impatto in termini di decessi e di ricoveri ospedalieri per quanto riguarda queste patologie? Cosa voglio dirvi? Normalmente il Giudice è terzo distaccato e non dà manifestazioni perché deve apparire tale. Quindi, anche questi elementi piccolini non vi possono fare stare tranquilli, e che vi sia oggettivamente una situazione di questo tipo non lo dico io. Sono le parole del Procuratore Capo di Taranto, non rilasciate a Pasquale Annicchiarico, ma al Corriere della Sera. Corriere della Sera, siamo nell'estate del 2012 e dichiara – lo produco – il Procuratore attacca "questo è amaro e è pure comprensibile, ma la questione è un'altra, perché mi devo ammalare anche io che non lavoro all'Ilva?". Ora, se c'è una pubblica dichiarazione di questo tipo di un Magistrato di Taranto che dice chiaramente io vivo qua, ma vivo al centro di Taranto, impattato da quest'Ilva, perché io mi devo ammalare? Quindi, manifesta in maniera chiara ed evidente che cosa? Quello che tantissime Parti Civili hanno manifestato in questo processo dicendo io chiedo il risarcimento del danno da esposizione, si chiama tecnicamente. Cioè, sono esposto a questi inquinanti. Ma se è esposto il cittadino che si costituisce Parte Civile per il danno da esposizione, è esposto qualsiasi cittadino, anche il Giudice che per legge deve abitare dove lavora. Quindi, tutti

questi Magistrati, noi abbiamo mappato dove abitavano, ma il Procuratore Capo, il capo capo dei Pubblici Ministeri ce l'ha detto chiaramente, dice io ho paura di ammalarmi, perché mi devo ammalare pure io? Allora, comprendete e provate soltanto per un secondo a pensare che siete voi gli imputati di questo processo. Se voi siete gli imputati di questo processo, potete pensare che siano Magistrati dell'Accusa e Magistrati che devono decidere che sono nella stessa condizione delle legittime costituzioni di Parti Civili di chi ritiene che ci sia un danno da esposizione, che ci sia una lesione del diritto soggettivo a vivere in un ambiente salubre acclarato negli atti di costituzione, nelle ordinanze ammissive e nelle sentenze che hanno riconosciuto pure le provvisori ai soggetti che dicevano io vivo a Taranto e ho paura di ammalarmi. Ti riconosco il danno. Io abito a Taranto, la mia casa vale di meno. La mia casa è sporca. Ti riconosco il danno.

Allora, questa è la situazione per la quale noi vi stiamo chiedendo a grandissima voce, perché voi siete i nostri Giudici, confrontiamoci tecnicamente su questo processo, perché io so che quando i Magistrati hanno guardato i dati di questi processo (altri Magistrati), non erano dati allarmanti, dati dove c'erano sforamenti, dove c'erano superamenti dei dati dal punto di vista normativo, perché poi ci avete davanti e ci confronteremo in questo processo, un processo nel quale i dati della Legge sono stati rispettati, i dati delle autorizzazioni sono stati rispettati. Sono stati fatti quattro miliardi e mezzo di investimenti, di cui un miliardo e due ambientali. Di euro. Certo, di euro. Vi dovete confrontare con questi dati per capire come questo è un processo che si deve fare e si deve fare con un confronto tecnico sereno, perché quella gente lì, che oggi è imputata, sono industriali e sono industriali in tutto il mondo e hanno fatto fabbriche in tutto il mondo. Non solo dei callidi criminali che normalmente delinquono. Quindi, voi vi dovete confrontare e dire questo stabilimento ha rispettato le norme o non ha rispettato le norme? Hanno fatto gli investimenti che dovevano fare o non li hanno fatti? Cioè, queste sono le domande a cui dovete serenamente rispondere. E noi vi stiamo chiedendo, c'è un accertamento tecnico da fare? Va fatto qua in contraddittorio. I dati sono presenti. Noi abbiamo fatto un esempio, un esercizio, ce l'avete agli atti, un esercizio con la epidemiologia. A noi questo incidente probatorio, noi siamo arrivati dopo, non esistevano. Tutti questi Avvocati non esistevano. Esistevano tutti Avvocati del nord e non abbiamo partecipato proprio a quelle fasi. Noi siamo intervenuti all'Udienza Preliminare. Okay? Questo incidente probatorio a noi non ci è sembrato mai normale, perché vi faccio l'esempio dell'epidemiologia, che è importantissimo. Voi come noi siete stati chiusi un anno e passa per il Covid. Ve lo ricordate? Anni terribili. Però quegli anni un pochino mi hanno portato a familiarizzare con quelli che si

chiamano intervalli di confidenza. Voi forse adesso non ce l'avete più fresca, ma se ricordate bene, tutte le tabelle che noi leggevamo c'erano intervalli di confidenza al novantacinque per cento. Se prendete tutte le pubblicazioni scientifiche che adesso poi con l'intelligenza artificiale ci mettete veramente due minuti, provate a vedere le pubblicazioni scientifiche più importanti, sono tutte con l'intervallo di confidenza al novantacinque per cento. Quello che vi balzerà immediatamente agli occhi, perché ce l'avete nel fascicolo l'incidente probatorio, per adesso ce l'avete come perizia, e voi vedrete che in una parte della perizia fatta da Forastieri viene utilizzato l'intervento di confidenza al novantacinque per cento, infatti quella parte non porta nessun tipo di risultato negativo dal punto di vista dell'incidenza, della presunta incidenza di queste emissioni.

La seconda parte, beh, la seconda parte porta delle evidenze, ma guardate un po', non usano più l'intervallo di confidenza al novantacinque per cento, lo usano all'ottanta o ottantacinque per cento. Noi abbiamo incaricato l'ordinario dell'Università di Bologna, il professore Violante, un espertissimo epidemiologo e medico del lavoro, con uno staff dell'università, hanno preso quei dati e lo potete fare anche voi in qualsiasi momento con qualsiasi altro tecnico, con qualsiasi altro epidemiologo, ha ripreso i dati della perizia epidemiologica, li ha fatti rigirare e li abbiamo documentati passaggio per passaggio, al novantacinque per cento e come diceva il professore Violante, quei numeri se li torturi parlano, ma se non li torturi, cioè se li fai girare come devono girare al novantacinque per cento intervallo di confidenza, evidenze zero. Non è un caso. Noi in quel dibattito abbiamo un po' criticato l'aspetto di andare a prendere periti tutti da un contenitore. Cioè, c'è una epidemiologia e prevenzione e una associazione che pubblicano anche degli articoli di epidemiologia orientata in un certo modo, e i periti erano tutti di quell'ambito lì. Noi non siamo stati sereni rispetto al dato. E abbiamo chiesto un confronto. E non è da tutti chiedere di rifare la perizia e di rifarla in contraddittorio e di prendersi il rischio. Noi abbiamo chiesto prima a Taranto e anche questa volta in Udienza Preliminare noi abbiamo detto rifacciamola insieme. Noi siamo pronti al confronto. Siamo certi di quello che diciamo, perché se quella perizia epidemiologica che è un atto straripetibile, i dati sono tutti a disposizione, lo possiamo ripetere dieci volte, se la facciamo serenamente in contraddittorio e senza torturare i numeri, i risultati che verranno sono tutti risultati ultratranquillizzanti. Perché vi ho fatto e scusatemi se vi ho annoiato, questa digressione? Perché non stiamo facendo una questione processuale e basterebbe pure e sarebbe un nostro diritto. Stiamo facendo una questione sostanziale. Cioè, noi vogliamo che venga accertato da Giudici terzi e imparziali la responsabilità o meno dei nostri assistiti e che le prove si formino davanti a

voi. E le prove se si devono formare davanti a voi non possiamo ereditare un incidente probatorio che si è formato con queste modalità e che poi si è estrinsecato in questi risultati – lasciatemelo dire – discutibili dal punto di vista proprio della presentazione di questi numeri e dei parametri che sono stati utilizzati per arrivare a questi risultati.

Quindi, Pubblico Ministero per risponderle, noi chiediamo la declaratoria di nullità/inutilizzabilità assoluta, e la espunzione del fascicolo di tutto l'incidente probatorio, riteniamo che l'incidente probatorio possa essere rifatto e possa essere rifatto, ovviamente, non con le modalità dell'incidente probatorio ma con le modalità della perizia, fatto nel legittimo contraddittorio, in rispetto del 111 della Costituzione, cioè contraddittorio, Giudice imparziale previsto dalla Legge e terzo. Questi sono i requisiti. Cioè formazione della prova, anche quella tecnica e scientifica e soprattutto quella tecnica e scientifica attraverso la concretizzazione del giusto processo. Per queste ragioni io mi associo alle conclusioni che aveva brillantemente prima di me presentato il collega Voza e vi chiedo di accogliere la nostra richiesta di nullità e inutilizzabilità per violazione del 111 della Costituzione, dell'Articolo 11, del 178 lettera a) e lettera c). Per una pronta consultazione degli atti vi produco la manifestazione di Giacovelli, dell'atto di manifestazione e quindi, della richiesta risarcitoria che aveva fatto già nel 2010; vi produco i quesiti che furono formulati allora dal Giudice; vi produco l'Articolo a cui ho fatto riferimento del Procuratore Capo, e non ne ho parlato ma è molto interessante, ma li affido alla vostra lettura, guardate la discrasia tra le richieste dei Pubblici Ministeri dei quesiti e i quesiti poi che il Giudice decide di dare ai periti. Vi dà la misura di quello che noi stiamo dicendo. Per questo ci rimettiamo alla vostra valutazione e per comodità di consultazione la sentenza di Taranto con la pagina 229 di pronta consultazione. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Grazie, Avvocato. Gli altri difensori credo che si associno tutti.

AVVOCATO C. URSO – Sì. L'Avvocato Urso si associa, Presidente.

AVVOCATO L. LANUCARA – Lanucara. Ci associano.

AVVOCATO C. URSO – Tutti i colleghi penso che si associno.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Benissimo. Allora, il Pubblico Ministero vuole replicare?

P.M. V. MONTEMURRO – Sì. A questo punto definitivamente nel reiterare la propria richiesta di inammissibilità della richiesta di espunzione dell'incidente probatorio dagli atti del fascicolo del dibattimento, dove legittimamente si trova a seguito del provvedimento del Giudice dell'Udienza Preliminare, chiaramente per come prospettata ex Articolo 11, ritenendo che le Signorie Vostre ex Articolo 11 non possano valutare la nullità o meno di un atto che allo stato presenta le caratteristiche dell'atto irripetibile, e come tale è legittimamente al fascicolo del dibattimento. Non potete fare, operare questo tipo di

valutazione perché questo tipo di valutazione è stato già operato dalla Corte di Assise e di Appello di Taranto e da parte vostra si risolverebbe in un ne bis in idem processuale, seppure non da ricondurre a una autonoma fattispecie disciplinata dal Codice. Non sussistono, quindi i presupposti perché le Signorie Vostre valutino la incompetenza funzionale del Giudice di Taranto, soprattutto non sussistono i presupposti, perché le Signorie Vostre – ecco il senso del mio intervento di perimetrazione – valutino in relazione a un singolo atto questa competenza funzionale. Quindi, reitero la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza per come e per le ragioni proposte formalmente.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Grazie, Pubblico Ministero. Sentiamo le Parti Civili.

AVVOCATO E. DELLINO – Presidente, volevo anticipare. Io intendo parlare in questa sede, però credo che le altre Parti Civili vogliano proseguire nella prossima udienza. Presidente, io penso che per questa decisione bisogna, innanzitutto, partire da quel provvedimento giudiziario per il quale noi siamo qui, che è la sentenza già nominata dalla Corte di Assise e di Appello di Taranto, che innanzitutto rileva che nel caso di specie trova applicazione il disposto di cui all'Articolo 26 del Codice di Procedura Penale, motivo per il quale di questo aspetto la Corte dovrà, ovviamente, tenere conto. Poi per quanto riguarda le argomentazioni che sono state proposte, io devo rilevare alcuni passaggi, e parto sempre dalla sentenza menzionata che è stata anche richiamata dalle Difese degli imputati, ma che deve essere letta nella sua interezza. Motivo per il quale quando si dice che gli stessi Magistrati che hanno firmato quella richiesta di rinvio a giudizio hanno le loro abitazioni praticamente attaccate a quelle delle Parti Civili, e chi firmava la richiesta era nelle stesse condizioni delle persone offese dai reati per i quali stava procedendo, dà per assodato un aspetto che la sentenza di Taranto ha dichiarato non ammissibile nel merito. E infatti pagina 225 della sentenza dice, testuale “deve ritenersi infondata la tesi che vorrebbe individuare in ciascuno dei Magistrati che abitano o che sono proprietari di immobili nelle zone circostanti lo stabilimento Ilva, perciò solo persone offese o danneggiate dai reati in materia di inquinamento ambientale”. La sentenza prosegue, fa riferimento a quei tipi di reati che coinvolgono un determinato numero di persone, prosegue. Ovviamente io faccio riferimento a pagina 225 e 226 e quindi, non ripeterò tutto il contenuto, ma la sentenza prosegue dicendo che sul punto va ricordato che è necessario che il Magistrato abbia assunto formalmente la qualità di indagato, imputato, persona offesa o danneggiata dal reato. Perché dico questo? Perché un dato fattuale è che i due Giudici che hanno comportato lo spostamento del processo in questa sede si sono costituiti Parte Civile nel maggio del 2016. Quindi, richiamo anche alla richiesta di rinvio a giudizio e a tutti gli altri atti

precedenti. È in quel momento che quei soggetti hanno assunto formalmente la veste di danneggiati dal reato. Prosegue la sentenza: “Tale principio rende inutile ogni sforzo difensivo teso a avvalorare la rilevanza delle posizioni di alcuni Magistrati, solo perché titolari di immobili in uno dei quartieri ritenuti più esposti alle emissioni dannose”. L’assunzione formale della qualità è il filtro che evita (questa è Cassazione 10.593 del 2019) che evita che l’accertamento devoluto si svolga su un piano meramente ipotetico, come tale inaccettabile quando oggetto della decisione, è appunto, la determinazione della competenza e poi prosegue, perché sicuramente è suggestiva l’argomentazione difensiva, ma se così fosse, Presidente, ovvero che fin dal principio quei Magistrati non potevano decidere, nessun Magistrato sarebbe competente a decidere sul proprio territorio. Si è fatto riferimento al Procuratore di Taranto che esterna un disagio per la collettività. Il Procuratore della DDA, il Procuratore della Repubblica di Bari fa le conferenze stampa, giustamente e correttamente per i reati di mafia, esplicitando il disagio di un territorio in cui la mafia agisce. E quindi, anche quel Magistrato in quanto cittadino sarebbe impossibilitato a esercitare l’azione penale a giudicare? Assolutamente no. A me pare più che questo richiamo appena fatto riguardo all’incidente probatorio, mi sembra quasi una tardiva richiesta di ricusazione di quei Giudici, motivo per il quale bisogna tenere conto che i Giudici che hanno agito, i Pubblici Ministeri, i Giudici che hanno agito nel corso delle indagini preliminari fino a quando non è emersa la qualifica di danneggiato, perché si sono qualificati come danneggiati dal reato e non lo erano prima. Quindi, Presidente e Signori della Corte, io ritengo che per quanto qui sottolineato bisogna partire – ripeto – da quella sentenza e non ci si può allargare oltre quelle che sono le richieste che sono state qui avanzate dalla Difesa. In questo senso ho concluso.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Chiede il rigetto. Prego, Avvocato Ricci.

AVVOCATO A. RICCI – Presidente, io mi associo alle conclusioni del Pubblico Ministero e aggiungo solo altre poche considerazioni. Il richiamo dell’Articolo 11 del Codice di Procedura Penale non può essere utilizzato per trasformare una delega eccezionale in una sorta di incompatibilità potenziale o astratta. In tema di diritti diffusi, infatti, anche processualmente in Italia ci sono esempi di altri processi che si sono svolti nel luogo in cui questi diritti diffusi erano stati violati. Mi riferisco al processo dell’inquinamento di Seveso. Mi riferisco al processo Eternit, che è stato svolto a Torino, senza rilevare alcuna incompatibilità in capo ai Magistrati. Anche perché se noi applicassimo questo concetto dell’Articolo 11 in senso astratto e potenziale, appunto, allora dovremmo pretendere che per ottenere una imparzialità e una terzietà da parte dei Giudici, questi Giudici dovrebbero vivere altrove, su un altro pianeta. Non potrebbero mai giudicare

reati che riguardano diritti diffusi. E così non è, proprio perché ci sono altri esempi in Italia e proprio perché anche in questo senso si è espressa la Cassazione in termini di interpretazione dell'Articolo 11 evidenziando che l'Articolo 11 e la sua incompatibilità devono ricorrere in concreto quando, appunto, un Giudice ha manifestato la sua qualità di danneggiato o persona offesa dal reato. E in questo senso sono stati citati passi della sentenza di Corte di Assise e di Appello di Taranto, la quale ha detto oltre al passo che ha riportato il mio collega, ha precisato che nei reati che coinvolgono una pluralità indeterminata di persone l'impossibilità di identificare i potenziali danneggiati non permette di ritenere che per il solo fatto di risiedere nel territorio interessato dall'attività inquinante si possa essere individuati come danneggiati o persone offese. Il richiamo all'atto di Giacobelli e io mi riferisco non soltanto alla costituzione di Parte Civile che poi è stata ritirata, ma all'atto di intimazione (quello del 2010) io vorrei rilevare che quell'atto è rimasto un atto stragiudiziale. Nel diritto non è rilevante soltanto l'azione, ma anche il non fare ha una sua rilevanza. Allora, il dottore Giacobelli non ha dato seguito a quell'atto di intimazione, perché poi non ha continuato l'azione civile, quindi indirettamente ha rinunciato a quell'atto. Per cui non può essere ritenuto rilevante ai fini di sollevare l'azione, il suo ruolo di persona danneggiata o persona offesa. Quindi, a questo proposito io mi associo alle richieste del Pubblico Ministero e ritengo, appunto, che non si possa rilevare questa nullità in questo stato del processo. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Chiede il rigetto. Ci sono altre Parti Civili che intendono intervenire?

AVVOCATO F. FABRIZIO – L'Avvocato Fabrizio si associa alle argomentazioni formulate dagli ulteriori Patroni di Parte Civile e chiede il rigetto delle questioni.

PRESIDENTE M. ROTONDI – L'Avvocato Fabrizio, chiede il rigetto.

AVVOCATO D. DE ANGELIS – L'Avvocato De Angelis si associa.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Sì. Diamo atto della presenza. Mi pare che all'inizio non era stato inserito a verbale.

AVVOCATO D. DE ANGELIS – No, c'ero. Era stato dato atto della mia presenza.

PRESIDENTE M. ROTONDI – C'era. Chiedo scusa. Ricordavo male.

AVVOCATO G. VENDEGNA – Presidente, Avvocato Vendegna anche per i suoi assistiti si associa alla richiesta del Pubblico Ministero. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Perfetto.

AVVOCATO LUIGI ESPOSITO – Sì, Presidente, veramente due parole. Credo che l'Articolo 26 comma 1 Codice di Procedura Penale per rientrare in quel perimetro che lei ha indicato, giustamente, siamo qui a celebrare un processo penale. Tutto ciò che non è disciplinato, è disciplinato tassativamente. L'Articolo 26 comma 1 del Codice di

Procedura Penale prevede proprio senza possibilità di equivoci che l'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite. L'unica deroga è quella del comma 2 che non riguarda – attenzione – la competenza funzionale. La competenza funzionale rileva ai fini del rilievo anche d'ufficio sotto altri profili. Ma il principio di conservazione delle prove non è intaccato solo perché è stata dichiarata la incompetenza funzionale. Quindi, signor Presidente, io ritengo che debba essere rigettata l'eccezione. Poi si porrà il problema dell'acquisibilità o meno del risultato dell'incidente probatorio ma lì poi dobbiamo trattare altrimenti argomenti, il 238, il 403 del Codice di Procedura Penale. Ma in relazione a questa precisa eccezione ritengo che sia assolutamente infondata. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Grazie a lei. Possiamo riservarci su questo?

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, le volevamo rappresentare che ci sono comunque altre questioni, anche di nullità in relazione anche all'incidente probatorio.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Facciamole tutte, allora. Facciamo le altre sempre oggi.

AVVOCATO L. PERRONE – Anche di inutilizzabilità soggettiva. Cioè, le questioni afferenti all'incidente probatorio sono plurime.

PRESIDENTE M. ROTONDI – E le dobbiamo fare.

AVVOCATO L. PERRONE – Questa, certamente, è assorbente rispetto alle altre.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Però, altrimenti pure per un fatto di celerità dobbiamo farle oggi, abbiamo il tempo di farle. Faremo un rinvio poi anche sulle altre questioni, sentiremo le Parti anche sulle altre questioni e faremo un rinvio sicuramente non alla prossima settimana che tra l'altro c'è l'astensione.

AVVOCATO LUIGI ESPOSITO – Presidente, se è possibile depositare memoria anche.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Vediamo un attimo le altre questioni. Prego, Avvocato, lei chiede la parola per altre questioni inerenti sempre agli incidenti probatori del 27 ottobre e l'8 novembre.

AVVOCATO L. PERRONE – E anche le questioni afferenti l'inutilizzabilità.

AVVOCATO S. FLORA – Presidente, buongiorno. Le chiedo scusa. Sono l'Avvocato Flora per l'A.S.L. di Taranto. Se possiamo dare atto che subentro al collega che mi sostituiva, l'Avvocato Giuseppe Vendegna.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Certo.

AVVOCATO S. FLORA – Grazie.

AVVOCATO L. PERRONE – E anche le questioni, Presidente, relative alle utilizzabilità soggettive. Cioè, chiudiamo un po' questo argomento, il tema incidente probatorio mi pare di comprenderle.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Affrontiamole tutte, Avvocato.

AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Così poi noi faremo un rinvio e le esamineremo tutte insieme.

AVVOCATO L. PERRONE – Perfetto.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Ovviamente, poi ce ne saranno altre – credo - all'esito di questioni preliminari o abbiamo chiuso? Va bene, meglio così. Sentiamo l'Avvocato Luca Perrone.

AVVOCATO L. PERRONE – Avvocato Luca Perrone nell'interesse del ragioniere Fabio Riva.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Benissimo.

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, credo che il mio intervento si ponga proprio logicamente e giuridicamente in continuità rispetto alle argomentazioni che sono state sviluppate dai colleghi che mi hanno preceduto. Naturalmente preannuncio che a corredo dell'intervento verrà depositata naturalmente una memoria con gli allegati documentali in relazione, appunto, agli aspetti documentali a cui il mio intervento intenderà riferirsi. Le plurime richieste che intendo declinare alle Signorie Vostre Illustrissime e a questa Eccellentissima Corte partono da una richiesta di nullità e inutilizzabilità dell'incidente probatorio avuto riguardo alla perizia epidemiologica e alla perizia chimico/ambientale.

AVVOCATO E. DELLINO – Presidente, mi scusi, ma è sempre sull'incidente probatorio? Ma non si può. Il giro è terminato. Non si può replicare. Dopo gli imputati parlano le Difese della Parte Civile. Su questo aspetto è chiuso, mi pare, Presidente.

AVVOCATO L. PERRONE – Abbiamo parlato svariati minuti sul programma che ci stiamo accingendo a svolgere. Evidentemente ti sei distratto.

AVVOCATO E. DELLINO – No, non mi sono distratto. Lei, collega, ha richiamato l'incidente probatorio. Se parliamo dell'incidente probatorio l'eccezione preliminare è chiusa.

AVVOCATO L. PERRONE – Facciamo dirigere il dibattito al collega.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Prego, Avvocato.

AVVOCATO L. PERRONE – Dicevo, la questione che intendo declinare è relativa alla nullità e inutilizzabilità della perizia chimico/ambientale e medico/epidemiologica nonché di tutti quanti gli atti di indagine che sono stati compiuti dopo l'8 giugno del 2011. Vedete, quando nel mio esordio ho detto il mio intervento si pone in una sorta di continuità logica e giuridica rispetto agli interventi declinati dall'Avvocato Voza, intendo rappresentare quelle che sono state le patologie e le storture che hanno connaturato e caratterizzato lo svolgimento dell'incidente probatorio dinanzi al G.I.P. presso il Tribunale di Taranto. Ovvero, due storture assolutamente macroscopiche che si pongono in modo assolutamente distonico con i principi basilari del nostro Codice di Procedura Penale. Il G.I.P. presso il Tribunale di Taranto ha disposto l'8 giugno del

2011 una proroga delle indagini preliminari in assenza di richiesta da parte delle Parti legittimate ai sensi dell'Articolo 393 comma quarto, che voi mi insegnate, ma evidentemente mi rivolgo in questo senso alle figure laiche che compongono questa Eccellentissima Corte di Assise, gli unici soggetti legittimati a richiedere la proroga delle indagini in sede di incidente probatorio ai sensi del comma quarto del 393 sono il Pubblico Ministero e la persona sottoposta alle indagini. In questo caso vi è stato un atto autarchico, monarchico da parte del G.I.P. (quello stesso G.I.P. di cui vi ha parlato prima il collega Vozza) che ha inteso motu proprio prorogare le indagini in assenza di richiesta. Ma non si è limitato soltanto a questo, perché il Giudice per le Indagini Preliminari, motu proprio, ha inteso anche estendere l'incidente probatorio. Un incidente probatorio richiesto soltanto per aspetti che afferivano gli impianti dello stabilimento Ilva di Taranto e quindi, aspetti chimico/ambientali, che motu proprio il G.I.P. presso il Tribunale di Taranto ha inteso estendere anche ad aspetti medico/epidemiologici e ciò, in aperta, palese, evidente, solare violazione dei disposti del 392, 393 e 396, i due principi cardine del nostro sistema accusatorio che sono l'uno il principio della domanda, l'altro il principio del contraddittorio. Principi assolutamente, assolutamente lesi nell'ambito di questa parentesi che si è svolta dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari.

Vedete, nella Udiienza dell'8 novembre, perché bisogna ricostruire la storia in maniera assolutamente puntale, nella udiienza dell'8 novembre del 2010, allorquando il G.I.P. conferiva incarico ai periti chimico/ambientali, il G.I.P. rappresentò come possibilità astratta, tant'è che nel verbale è tutto allegato allo scritto che poi depositerò alle Signorie Vostre Illustrissime, la stessa si esprimeva che si riservava una eventuale estensione dell'incidente probatorio anche a aspetti medico/epidemiologici all'esito del deposito della perizia chimico/ambientale, cosa che poi assolutamente non è avvenuta. Perché che cosa è successo tra le tante bizzarrie che hanno contraddittorio questo processo oltre modo bizzarro a volere tacere a altro? Che la richiesta di proroga delle indagini e l'estensione dell'incidente probatorio a aspetti medico/epidemiologici non sono provenuti dalle Parti legittimate dal Codice, ma da chi? Dai periti chimico/ambientali. Leggerete, infatti, nel provvedimento dell'1 giugno del 2011 del Giudice per le Indagini Preliminari, dottoressa Patrizia Todisco, che la stessa è stata sollecitata via fax a prorogare l'indagine da parte dei periti chimico/ambientali che erano stati nominati l'8 novembre del 2010 e dagli stessi periti era stata compulsata per estendere l'incidente probatorio a aspetti medico/epidemiologici. Quindi, un totale stravolgimento di quella che è l'impalcatura codicistica che disegna dei soggetti che sono legittimati a richiedere e disegna un evidente contraddittorio sia pure cartolare

disegnato dal 396, quale momento ineludibile perché il Giudice possa nella sua posizione di terzietà, di terzietà, valutare la fondatezza della richiesta. Quindi, in ragione proprio di questo andamento procedimentale vi è che l'incidente probatorio originariamente ammesso e avente a oggetto originariamente la sola perizia chimico/ambientale si è poi protratto nel termine prorogato dal G.I.P. in assenza di richiesta. Quindi, senza copertura. E che l'incidente probatorio disposto in materia medico/epidemiologica, anche esso in assenza di domanda, in data 1 giugno del 2011 è iniziato e si è svolto anche esso in un periodo di indagine non coperto da richiesta, con la palese violazione delle norme a cui ho fatto riferimento prima del 392, 393 e 396 del Codice di Procedura Penale. La fisiologia del sistema, quella fisiologia che è stata quotidianamente tradita dinanzi all'Autorità Giudiziaria di Taranto, disegna un Giudice che nella sua posizione di terzietà deve valutare l'ammissibilità e la fondatezza delle richieste da parte del soggetto naturalmente a ciò legittimato e dare la possibilità che chi subisce quella richiesta possa dedurre con un contraddittorio che è delineato, sia pure cartolare, nell'Articolo 396 del Codice di Rito. E, quindi, i due principi cardine – mi rivolgo in particolare ai Giudici Popolari – che sono il principio della domanda e il principio del contraddittorio, che sono i due principi che sono proprio connaturati al nostro sistema accusatorio.

Ora, la intangibilità del principio di quanto stabilito al comma quarto del 393, ovvero che soltanto il Pubblico Ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine per le indagini preliminari, è stato valutato nella sua intangibilità anche dal Giudice delle Leggi, dalla nostra Corte Costituzionale, con l'ordinanza numero 7 del 2001. Vedete, l'impulso di Parte è fondamentale, e come vi ho detto è un principio fondante del nostro sistema, tant'è che il nostro sistema disegna come eccezione il caso in cui il Giudice possa operare motu proprio in assenza di una richiesta di Parte, tant'è che abbiamo delle norme specifiche che legittimano il Giudice a operare in questa direzione, come sono il 422 del Codice di Procedura Penale o il 507, cioè quando il Giudice all'esito del processo può motu proprio acquisire e colmare eventuali lacune dell'istruttoria dibattimentale. Ma al di fuori dei casi tassativamente previsti il principio della domanda e il principio del contraddittorio sono assolutamente inderogabili. E già la Corte Costituzionale con la sentenza numero 4 del 1992 metteva in guardia da quel Giudice che invece è quel Giudice che si è materializzato a Taranto, che è il Giudice autosufficiente, che è il Giudice monopolista. Cioè, il Giudice che decide lui di prorogare le indagini, che decide lui di conferire incarico ai periti in assenza di richiesta da parte della Procura, che dice il Giudice delle Leggi verrebbe a porsi in stridente antinomia rispetto a quei principi specie se calati in un modello

processuale che dichiaratamente mira a esaltare il ruolo delle Parti e a preservare la terzietà del Giudice. Vedete, il concetto della terzietà che ritorna e sempre è il convitato di pietra nell'ambito della celebrazione della presente vicenda processuale, quella terzietà che evidentemente non vi è stata in capo a quel Giudice che l'1 giugno del 2011 in assenza di domanda ha inteso prorogare le indagini, ormai scadute e ha inteso conferire incarico ai periti perché svolgessero una perizia medico/epidemiologica. Vedete, questo provvedimento è evidente che si appalesa a chiunque nella propria abnormità, in una abnormità strutturale secondo quello che è l'insegnamento della Suprema Corte di legittimità, laddove viene affermato come l'abnormità strutturale è quando vi sia in astratto una manifestazione di un legittimo potere che poi si espliciti in concreto in casi non consentiti e fuori dalle ipotesi previste. In questo caso mi pare assolutamente evidente una ingerenza non consentita da parte del Giudice rispetto a delle prerogative che il Codice assegna a delle Parti ben precise. E, in questo senso vorrei riportare anche alle Signorie Vostre Illustrissime una pronuncia della Suprema Corte della Sezione Terza del 2022, la 4484, laddove afferma come sia abnorme l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari che nel rigettare una richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, disponga non soltanto al Pubblico Ministero dello svolgimento di indagini suppletive ma che ordini anche lo svolgimento dell'incidente probatorio. E la Cassazione, la Suprema Corte di Legittimità ha affermato come questa prerogativa è rimessa in via esclusiva al Pubblico Ministero, la scelta in ordine all'attivazione di tale procedura, cosa che evidentemente è risultata tradita nel caso di specie. Ma vede, richiamando e riportandomi a quei due principi fondamentali (il principio della domanda e il principio del contraddittorio) vedete, questi due principi sono le due colonne portanti del nostro sistema che non si limitano soltanto all'incidente probatorio quale momento di acquisizione anticipata della prova, ma permea di sé l'intero Codice di Procedura Penale. Si pensi che anche in materia di misure cautelari la stessa rinnovazione della misura cautelare ai sensi del capoverso del 301 può essere attivata soltanto su richiesta del Pubblico Ministero. Non può il Giudice evidentemente agire motu proprio. È bene, voglio portarvi un dato esperienziale personale, afferente a questo processo, sempre perché si possa aprire uno spaccato di una più serena comprensione di quella che è stata la vicenda processuale che poi ci ha portato dinnanzi alle Signorie Vostre Illustrissime. Come dicevo, la rinnovazione della misura cautelare può essere richiesta solo dal Pubblico Ministero ai sensi del 301 comma 2. Nel gennaio del 2017 chi vi parla presentava alla Corte di Assise e di Taranto una istanza ai sensi del 299 del Codice di Rito, di sostituzione e di modifica di misura cautelare perché il ragioniere Fabio Riva all'epoca era in una misura cautelare di arresti domiciliari, che

aveva una scadenza al 30 marzo del 2017, quindi scadeva due mesi dopo. Bene, la Corte di Assise di Taranto nel quadro di quella serenità e di quella terzietà che ha sempre connotato il giudizio celebrato dinanzi a quella Autorità Giudiziaria, nel sostituire la misura, ovvero quella degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora fissava una nuova scadenza in anni due. Prontamente ricorrevi in Cassazione e la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 3.125 Prima Sezione del 17 luglio del 2017 – vi riporto soltanto un passaggio – diceva “la rinnovazione ex ufficio del titolo cautelare è da ritenersi affetta da nullità assoluta per assenza della domanda del Pubblico Ministero e del previo contraddittorio sul tema specifico”. Quindi, domanda - contraddittorio. Sono due principi cardine e sono quei due principi cardine traditi dal Giudice delle Indagini Preliminari di Taranto in sede di incidente probatorio nella misura in cui ha inteso prorogare motu proprio tanto il termine di indagine ai sensi del 393 comma quarto, tanto conferire un nuovo incarico peritale ai periti medico/epidemiologici in assenza di domanda e in assenza di contraddittorio cartolare sul tema specifico. E allora, in ragione di quanto rappresentato la mia prima richiesta è quella evidentemente di una declaratoria di nullità e inutilizzabilità della perizia chimico/ambientale, in quanto svolta nel semestre di indagine non coperto da alcuna legittima richiesta di proroga, di tutti quanti gli atti di indagine successivi all'8 giugno 2011, in quanto prorogato in maniera monarchica dal GIP, in assenza di richiesta del soggetto legittimato, nonché della perizia medico-epidemiologica, perché anche questa richiesta autonomamente dal GIP, in assenza di richiesta, in violazione delle norme cui ho fatto riferimento poc'anzi.

La seconda declinazione, afferente sempre al tema dell'incidente probatorio, è relativa alla nullità e all'inutilizzabilità, con riferimento alla perizia chimico-ambientale per la lesione del diritto di difesa, ai sensi dell'Articolo 178, lettera C, del Codice di rito.

Avrete certamente compreso, mi rivolgo evidentemente in questo senso ai Giudici Popolari, come l'incidente probatorio rappresenti un po' l'anticipazione di ciò che stiamo facendo oggi, quindi è il momento di garanzia del contraddittorio e di tutela delle Parti, e di discovery, in quanto il Pubblico Ministero, laddove evidentemente formula una richiesta di incidente probatorio, ha l'obbligo di mettere a disposizione delle Parti la documentazione e l'attività di indagine, perché su quella debba... perché quella debba costituire la piattaforma su cui evidentemente misurarsi in tema di contraddittorio. Bene.

Nel caso di specie, in questo bizzarro incidente probatorio tarantino, che cosa è successo? Che una rilevante mole di documentazione tecnica, estremamente importante, richiesta dai Periti, è stata trasmessa dall'Ufficio di Procura senza essere mai messa a disposizione delle Parti e delle difese. E ho puntualmente indicato tutta quanta questa

documentazione, evidentemente rilevante, su cui non si è potuto mai formare un contraddittorio, un contraddittorio tecnico. E sappiamo perfettamente che la garanzia del diritto di difesa è una garanzia che deve sussistere nel momento di genesi della formazione della prova, a maggior ragione di una prova scientifica e particolare come questa, dove tutte quante le difese erano... avevano il proprio Consulente, il proprio Consulente che evidentemente è stato leso nell'esercizio della propria attività consulenziale, non avendo potuto compulsare questa documentazione. Una documentazione fondamentale, importante, che è stata poi posta in evidenza dai Periti nel rassegnare le loro conclusioni.

E quindi quel contraddittorio postumo, rispetto al deposito dell'elaborato, quando io non sono stato messo nelle condizioni di poter compulsare, visionare, studiare, argomentare, controargomentare, mi lede o non mi lede?

E la documentazione è una documentazione importante. Non ve la leggo, l'ho allegata anche. Afferisce a informative dei NOE, a relazioni dell'ARPA, documentazioni tecniche di cui le difese non sono state mai notiziate. Mutatis mutandis, la giurisprudenza... Sapete perfettamente della Suprema Corte di Legittimità come, in tema di incidente probatorio, abbia affermato come l'omesso deposito delle dichiarazioni di chi abbia già reso dichiarazioni e deve essere poi escusso in sede di incidente probatorio, ha un effetto di nullità a regime intermedio ai sensi del 178, lettera C, proprio perché in quel modo viene travolto il mio diritto di difesa.

Se io devo controesaminare una persona che è stata già sentita, io devo sapere quello che ha detto precedentemente.

E nello stesso modo, se io sono un Consulente di Parte, devo sapere quella che è la documentazione che la Procura ha acquisito, perché io sulla stessa possa poi controargomentare e possa difendermi dalle conclusioni rassegnate dai Periti.

Tutto questo nell'incidente probatorio di Taranto non vi è stato.

E la Cassazione, Sezione I, 39832/2023, ha affermato in maniera assolutamente categorica: "In tema di prova scientifica, il diritto al contraddittorio deve essere tutelato in tutte le fasi che ne caratterizzano la formazione".

E' evidente che questo, invece, non si è verificato nel caso in scrutinio. Gli allora indagati non hanno mai ricevuto avviso del deposito di tali atti, certamente rilevanti ai fini dell'accertamento peritale, vedendo, in tal modo, irrimediabilmente leso il proprio diritto di difesa. E sappiamo perfettamente come l'assunzione della prova in sede di incidente probatorio, in spregio della norma del 401 comma 5, che richiama le norme dell'istruttoria dibattimentale, evidentemente non può che avere una ricaduta, in concreto, quale lesione del diritto di difesa, ai sensi dell'Articolo 178 lettera C, oltre una

evidente e palese violazione degli Articoli 24 e 111 comma 2 della Costituzione.

Quindi, in quanto... in questo senso, io declino e rassegno la mia ulteriore richiesta di declaratoria di nullità dell'incidente probatorio, con riferimento alla perizia medico... chimico-ambientale, per le ragioni che ho esposto alle Signorie Vostre Illustrissime.

Venendo al... Abbandonando il versante oggettivo delle patologie che hanno affetto in maniera insanabile e irrimediabile l'espletamento dell'incidente probatorio, veniamo adesso agli effetti e all'utilizzazione di quegli effetti dell'incidente probatorio nei confronti degli allora indagati, oggi imputati.

Ebbene, io mi trovo nella condizione di essere un po' il... come colui il quale organizza una festa ma non viene invitato. Ovvero, il Ragionier Fabio Riva ha rappresentato nel corso del processo, quantomeno celebrato dinanzi all'Autorità Giudiziaria di Taranto, proprio iconograficamente, l'imputato e il male assoluto che connota la presente vicenda processuale.

Il Ragionier Fabio Riva all'incidente probatorio non ha partecipato, né lui né a mezzo del suo difensore. E' una delle tante... dei tanti cortocircuiti che hanno connaturato la presente vicenda processuale.

Lui è tratto a giudizio, e la sua responsabilità viene evocata in ragione delle cariche ricoperte. Cariche formali, quindi già questo facilmente ostensibile, facilmente compulsabile, ovvero quale Vice Presidente di ILVA S.p.A. sino al 22 maggio 2007, e Vice Presidente di Riva Fire. Quindi, a ragione di questo, cariche formali, lo stesso è oggi imputato dinanzi alle Signorie Vostre illustrissime.

Come ho anticipato, non ha mai partecipato all'incidente probatorio. Ma, l'aspetto che voglio porre all'attenzione delle Signorie Vostre Illustrissime, è che già in epoca antecedente rispetto allo svolgimento, alla richiesta formulata dalla Procura di Taranto di svolgimento dell'incidente probatorio, ovvero in epoca antecedente al giugno 2010, il Ragionier Fabio Riva, la sua utenza era sottoposta a captazione. Vi allego, anche in questo senso, quella che è la richiesta formulata dalla Procura della Repubblica di Taranto di applicazione di misura cautelare personale, laddove si fa riferimento a una serie di intercettazioni telefoniche già a far data dal marzo del 2010. Richiesta di incidente probatorio del giugno del 2010. E, in ragione di questa gravità indiziaria, o ritenuta tale dalla Procura della Repubblica, loro, i Pubblici Ministeri affermavano che sono stati acquisiti gravi e inequivocabili indizi di colpevolezza a carico di Riva Fabio, facendo riferimento a quell'attività di captazione che parte dal 04 marzo 2010, 21 aprile, 09 giugno 2010, tutta una serie di attività captative.

Io vi ho allegato, e depositerò una memoria anche su questo punto, il decreto, in via di urgenza, del Pubblico Ministero, del 12 aprile 2010, che veniva convalidato dal GIP in sede il

giorno dopo, il 13 aprile 2010. Quindi, in epoca antecedente, l'utenza del Ragionier Fabio Riva era sottoposta a attività captativa.

P.M. V. MONTEMURRO - Nello stesso processo.

AVVOCATO L. PERRONE - Nel procedimento che poi è stato riunito. Sono procedimenti che poi sono confluiti tutti quanti nel 938.

AVVOCATO - Stesso P.M.?

AVVOCATO L. PERRONE - Era il Pubblico Ministero Epifani, che faceva parte del pool dello stesso...

P.M. V. MONTEMURRO - Mi perdonerete la illegittima intromissione. Nello stesso procedimento dell'incidente probatorio viene intercettato?

AVVOCATO L. PERRONE - Nel 345, che poi è stato... è confluito nel 938.

P.M. V. MONTEMURRO - Ma è confluito quando?

AVVOCATO L. PERRONE - E' confluito successivamente. Però, se ha la bontà di ascoltarmi, il Ragionier Fabio Riva viene poi iscritto il 14 giugno 2011 in corso di incidente probatorio. Cioè, allorquando il GIP, motu proprio, decideva di conferire incarico medico-epidemiologico per l'estensione della perizia, veniva iscritto per 434, 437 e 439 nel 938, e nonostante questo non è stato... non hanno mai...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Integrato.

AVVOCATO L. PERRONE - Assolutamente. Dicevo, evidentemente non vertiamo in una ipotesi in cui gli elementi sono emersi in ragione proprio delle risultanze dell'incidente probatorio, perché è chiaro, o elementi che sono emersi successivamente al suo espletamento, perché mi pare evidente che in questo caso il contraddittorio preventivo non poteva essere garantito.

Ma vi è che, anche rispondendo a quanto affermato testé dal Pubblico Ministero, il Ragionier Fabio Riva è stato poi coinvolto nella presente vicenda processuale in ragione delle cariche formali ricoperte; così come il fratello Nicola, che ha partecipato all'incidente probatorio nella sua qualità di Presidente, lui è stato coinvolto in qualità di Vice Presidente. Perché qui c'è un coinvolgimento iure hereditatis, una volta morto Riva Emilio, e quindi sono coinvolti in ragione delle cariche sociali. Quelle cariche sociali che, nel giugno 2010, bastava una visura camerale per rendersi conto che Riva Fabio era Vice Presidente di ILVA S.p.A., quantomeno sino al 22 maggio del 2007, e di Riva Fire S.p.A.

E, rispondendo sempre al Pubblico Ministero, e vi allego anche documentazione in questo senso, Riva Fabio viene poi iscritto per i reati ambientali, quindi per il disastro, il 434, 437 e 439, il 14 giugno del 2011, quindi quando ancora i Periti Chimico Ambientali non avevano depositato il proprio elaborato, e veniva conferito incarico per la perizia

medico-epidemiologica, con quel procedimento abbastanza bizzarro che vi ho rappresentato precedentemente. E soltanto nell'ottobre del 2012 vi era un solo aggiornamento, ma ho tutto quanto documentato, in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Parliamo della concussione, quei reati che oramai sono fuori dalla odierna vicenda processuale.

Quindi un elemento in più, un elemento ulteriore perché quel contraddittorio in sede di incidente probatorio potesse essere integrato, e quindi dare la possibilità anche all'odierno imputato di potersi difendere tecnicamente in quella sede.

Vedete, la fondatezza della questione è stata già acclarata in due sentenze ormai passate in giudicato, quindi credo che sia quasi tautologica la sua positiva valutazione da parte di questa Eccellentissima Corte. E perché? Dinanzi all'Autorità Giudiziaria di Taranto si è svolto un processo per esposizione ad amianto, in cui erano contestati ai vertici dello stabilimento, e quindi al Ragionier Fabio Riva, perché in quel caso, evidentemente, la visura camerale era stata fatta tempestivamente, plurimi omicidi colposi.

In sede di processo, di celebrazione del processo in primo grado, in quel processo, era il 2822/99 R.G.N.R., venivano acquisite le perizie svolte in questo processo nelle forme dell'incidente probatorio e venivano escussi in qualità di testi i Periti in quel processo. Chi vi parla non era difensore, è subentrato in grado di Appello. Tempestivamente eccepi la inutilizzabilità, tanto dell'incidente probatorio quanto del portato testimoniale dei Periti.

Ebbene, la Corte di Appello di Taranto, con ordinanza, accoglieva la questione, affermando un principio, che è un principio fondamentale di logica giuridica, ovvero: "Il difetto di contraddittorio genetico sul punto" - afferma la Corte di Appello - "non può ritenersi sanato dall'esame dibattimentale degli autori degli elaborati tecnici, in quanto tale esame resta comunque successivo rispetto ad un accertamento già espletato".

Il principio qual è? Che il diritto di difesa trova la sua essenza, il suo momento in cui è conclamato, tutelato, rappresentato, coccolato, nel momento in cui la prova si forma, nel momento genetico di formazione. Non è assolutamente un diritto che può essere declassato a semplice possibilità di controesame il teste su una prova che è già formata. Io devo partecipare al momento di genesi di formazione della prova, non posso intervenire successivamente e dire: "Tu sei tutelato, perché comunque hai potuto controesame o porre domande al Perito", perché è quello il momento in cui si esplica il diritto di difesa.

Ma, al di là di questo principio, che è un principio di assoluta logica giuridica insuperabile, stringente e insuperabile, altro aspetto che voglio porre all'attenzione delle Signorie Vostre Illustissime, come gustoso antipasto rispetto a quello che sarà poi il materiale

probatorio su cui ci confronteremo, è dato dal fatto che questa vicenda è stata già scrutinata, sia pure diversamente giuridicamente declinata, dinanzi all'Autorità Giudiziaria di Milano, e il Ragionier Fabio Riva, lì imputato per bancarotta, Presidente delle società ILVA S.p.A. e Partecipazioni Industriali, già Riva Fire, è stato mandato assolto perché il fatto non sussiste.

Lei mi dirà: "Avvocato, ma stiamo andando un po' fuori tema". Assolutamente no, Presidente, perché comunque, ma avremo certamente modo di confrontarci sul tema, in quella vicenda processuale si contestava, appunto, tutto quanto il tema degli omessi investimenti, e che quindi questo avrebbe comportato un detrimento, lì in un'ottica economica, ovvero sulle casse delle società, qui, evidentemente, in un'ottica ambientale, perché avrebbe determinato un deterioramento dell'ecosistema.

Bene, il Ragionier Fabio Riva è stato assolto perché il fatto non sussiste. Sono state accolte le argomentazioni evidentemente, difensive, e la portata degli investimenti che sono stati operati, sideralmente distanti dalla natura, e l'oggetto delle contestazioni che ci vedono oggi dinanzi alle Signorie Vostre Illustrissime, ma la Corte di Appello di Milano... Ripeto, compulsata su appello del Pubblico Ministero, perché già in primo grado era stato assolto con le forme del rito abbreviato il Ragionier Fabio Riva. La Corte di Appello, a pagina 87 di una sentenza divenuta irrevocabile il 21 aprile del 2021, afferma testualmente: "Tutto ciò rende superflua la valutazione di specifiche e fondate contestazioni". Tutto ciò erano tutte quelle argomentazioni tecniche ed investimenti che dice: "Hanno una portata talmente travolgente che è inutile affrontare le altre questioni". Quali sono le altre questioni? "Di specifiche e fondate contestazioni prospettate dalla difesa, quali, ad esempio, la non opponibilità all'imputato della perizia svolta nell'incidente probatorio svolta dall'Autorità Giudiziaria di Taranto, neanche confutate dal Pubblico Ministero". Cioè, neanche il Pubblico Ministero di Milano ebbe modo di poter controargomentare su un dato che mi pare talmente solare da non avere argomentazioni di segno contrario.

Chiudo il mio intervento affermando e riportandomi alle parole della stessa Dottoressa Todisco, la quale Dottoressa Todisco, nell'applicare in quella fase, in maniera rigorosa, le norme del Codice, in sede di applicazione di misura cautelare affermava... A pagina 5, proprio come moto d'ordine della valutazione degli elementi indiziari, disse: "Si badi bene..." Anzi, vi riporto proprio il dato testuale: "Le predette perizie" - cioè le perizie assunte nelle forme dell'incidente probatorio "sono pienamente utilizzabili in questa fase procedimentale anche nei confronti di chi non ha partecipato; mentre, nel dibattimento sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione, secondo il dettato dell'Articolo 403".

E' proprio la stessa Dottoressa Todisco che ha affermato in maniera lucida quelle che sono le preclusioni dibattimentali all'utilizzo dibattimentale delle perizie assunte nelle forme dell'incidente probatorio nei confronti dei soggetti che non vi hanno partecipato, ma che erano evidentemente, chiaramente, solarmente, platealmente identificabili ancor prima di procedere a tale incombente istruttorio.

E quindi, in ragione delle argomentazioni e di quanto naturalmente riportato nello scritto che mi accingo a depositare, concludo richiedendo la inutilizzabilità soggettiva nei confronti del Ragionier Fabio Arturo Riva, tanto della perizia chimico-ambientale quanto della perizia medico-epidemiologica, per le ragioni che vi ho testé rappresentato. Vi ringrazio.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Su questa questione ci sono avvocati... Si associano?

AVVOCATO C. URSO - Sì.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Così poi passiamo al P.M.

AVVOCATO C. URSO - Su tutte le questioni svolte dall'avvocato...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Sì. Possiamo dire tutti, credo.

AVVOCATO L. LANUCARA - No. No, Presidente, io, per quanto riguarda...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Ce ne sono altri ancora su questo?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Avvocato Annicchiarico, si associa.

AVVOCATO C. URSO - Io ho una questione di... L'avvocato Urso si associa alla richiesta del collega Perrone.

AVVOCATO M. DANIELI - Avvocato Danieli si associa.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Annicchiarico mi pare che ha fatto cenno di sì. Anche perché...

AVVOCATO V. VOZZA - Anche l'avvocato Vozza, per quanto riguarda la richiesta di declaratoria di nullità e (parola inc.)

PRESIDENTE M. ROTONDI - Benissimo. Poi c'è una questione soggettiva che riguarda...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Chiedo scusa, Presidente...

AVVOCATO P. LISCO - L'avvocato Pasquale Lisco si associa alla questione oggettiva proposta dall'avvocato Perrone e, in ogni caso, faccio presente che ho anche io una questione di inutilizzabilità soggettiva delle perizie.

AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, io anche naturalmente mi associo, però volevo illustrare brevemente. Ho anche io preparato delle memorie, però volevo aggiungere qualcosa magari, se Sua Signoria consente.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Prego.

AVVOCATO L. PERRONE - Mi scusi Presidente, solo per...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Sì, sentiamo il P.M. che voleva dire, vediamo un attimo.

P.M. V. MONTEMURRO - Penso che, a differenza di quanto prospettato alle Signorie Vostre in ordine alla questione ex Articolo 11, rispetto alle questioni che vengono poste in questa sede...

PRESIDENTE M. ROTONDI – Sono diverse concettualmente.

P.M. V. MONTEMURRO - ...il Pubblico Ministero le chiede comunque una riserva.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Un termine?

P.M. V. MONTEMURRO - Dovendo necessariamente operare una verifica.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Recuperare degli atti, sicuramente.

P.M. V. MONTEMURRO - Le faccio un esempio molto... semplicissimo.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Proroga delle indagini.

P.M. V. MONTEMURRO – Non è tanto... Non mi preoccupa tanto la questione se in un connesso ma distinto procedimento vi fosse una intercettazione.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Certo.

P.M. V. MONTEMURRO – Ma mi interessa più, sostanzialmente, che a seguito della iscrizione nel medesimo procedimento e nella fase comunque dell'incidente probatorio, non ci sia stato un blocco di quella fase, un recupero della fase precedente e un successivo svolgimento dell'incidente probatorio, nel rispetto della garanzia difensiva, laddove, ma non ho motivo di dubitare... laddove dagli atti risulti che in pendenza dell'incidente probatorio vi sia stata, in quel procedimento, la iscrizione.

PRESIDENTE M. ROTONDI – E' da verificare la questione di proroga.

P.M. V. MONTEMURRO - Senza voler... Chiaramente, senza voler attribuire minor rilievo alla questione... alle questioni degli ulteriori difensori, io penso che laddove si affermerà, sulla base eventualmente degli elementi fattuali e procedurali, una lesione anche di uno solo dei diritti soggettivi, normalmente non potrà che derivarne la inutilizzabilità genetica dell'incidente probatorio.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Soprattutto, è una questione che riguarda tutti. Comunque è generale, oggettiva.

P.M. V. MONTEMURRO – Ma io direi, a prescindere, basterebbe anche... Basterebbe anche un...

PRESIDENTE M. ROTONDI – Sul rispetto dei termini di svolgimento delle indagini, sulla proroga. E questo, ovviamente, noi allo stato non lo possiamo sapere. Sono documenti in possesso del Pubblico Ministero.

P.M. V. MONTEMURRO – Sì, è chiaro che non sono in grado di affermare nulla su questo punto, se non dall'esame della documentazione. Quindi magari, anche...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Perché si deduce... Ovviamente, senza anticipare una valutazione che non abbiamo ancora fatto, ma si deduce che ci sia una proroga delle

indagini senza richiesta.

AVVOCATO L. PERRONE – Io, Presidente...

P.M. V. MONTEMURRO – Non richiesta.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Questa è la prima questione.

P.M. V. MONTEMURRO - Quindi per questo, magari, se gli altri difensori...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Poi viene tutto il resto, credo.

AVVOCATO L. PERRONE – Esattamente.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Credo.

P.M. V. MONTEMURRO - Se gli altri difensori vogliono produrre...

AVVOCATO L. PERRONE - Però il provvedimento del GIP è confessorio, cioè...

P.M. V. MONTEMURRO - La memoria forse non avrebbe neanche senso, ma fermo restando la loro assoluta...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Però io lo vorrei far esporre.

P.M. V. MONTEMURRO – Assolutamente!

PRESIDENTE M. ROTONDI - Sia pure molto... Non dico molto brevemente, è offensivo. Sia pure brevemente, se è possibile, perché almeno chiudiamo la questione validità sotto ogni profilo: aspetto oggettivo e soggettivo, nonché dell'Articolo 11, relativo agli incidenti probatori. Ovviamente, è comprensibile che il P.M. innanzitutto, ma credo anche le Parti Civili che comunque dovranno interloquire dopo...

P.M. V. MONTEMURRO - Forse le Parti Civili qualcosa di più la conoscono nel dettaglio.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Però, se non parla il P.M... A meno che non vogliano anticipare qualcosa, le Parti lo possono consentire. Dobbiamo comunque aspettare che il P.M. deduca.

AVVOCATO L. PERRONE - Sì, Presidente...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Poi vi dico anche questo, giusto per farvi respirare un poco. Non credo che riusciremo ad andare alla prossima settimana per il P.M., che tra l'altro... Va be'! Quindi è inutile, perché se vi fosse stato il consenso... Ma, in ogni caso, come tempi tecnici è impossibile. Se vi fosse stato il consenso, ovviamente delle difese, noi avremmo potuto superare... L'impegno delle difese. Avremmo potuto anche superare la questione astensione, perché la prossima settimana c'è astensione, penso... a livello nazionale credo, no? Quindi anche voi siete in astensione. Però, in ogni caso, penso che sia inutile chiederlo, perché dovrebbe farlo tra il... E' scorretto. Va bene, allora sentiamo gli avvocati. Prego, avvocato.

AVVOCATO L. PERRONE - Presidente, mi perdoni...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Che hanno delle questioni soggettive, prego.

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì, Presidente...

AVVOCATO L. PERRONE – Presidente, mi perdoni.

AVVOCATO L. LANUCARA – Prego.

AVVOCATO L. PERRONE - Giusto per chiudere. In relazione a quanto vi ha detto il Pubblico Ministero, è vero che quel materiale, quelle intercettazioni erano state disposte in altro procedimento... Forse non sono stato sufficientemente...

PRESIDENTE M. ROTONDI – No, no. No, no, è chiaro. Cioè, sostanzialmente, credo...

AVVOCATO L. PERRONE - Però è altrettanto vero che quelle stesse captazioni sono state utilizzate nella misura cautelare, nella richiesta di misura cautelare in questo procedimento, quindi...

PRESIDENTE M. ROTONDI - In ogni caso, credo che l'avvocato voglia dire che il proprio assistito era sin da prima, diciamo così, indagabile.

AVVOCATO L. PERRONE – Indagabile e facilmente individuabile.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Indagabile. Nonché sostanzialmente indagato, sia pure in un altro procedimento.

AVVOCATO L. PERRONE - Assolutamente sì.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Questo credo sia il concetto, se ho capito bene. Prego, avvocato.

AVVOCATO L. LANUCARA - Sì, grazie, Presidente. Sì, Presidente, io faccio un brevissimo programma riguardo al mio intervento, perché dal punto di vista delle conclusioni, naturalmente, il punto di arrivo è uguale a quello diciamo dell'avvocato...

PRESIDENTE M. ROTONDI – Avvocato?

AVVOCATO L. LANUCARA - Lanucara. Lanucara e intervengo per De Felice, e poi depositerò una memoria...

PRESIDENTE M. ROTONDI – Benissimo.

AVVOCATO L. LANUCARA - ... anche per conto di D'Alò, per conto dei colleghi Centonze e Baccaredda Boy. Dicevo, Presidente, naturalmente il punto di arrivo dell'eccezione è la stessa, naturalmente ha bisogno di una breve modulazione per quanto riguarda poi le motivazioni che sorreggono questa eccezione. Cioè l'eccezione, naturalmente, è quella della inutilizzabilità soggettiva dell'incidente probatorio. E' quella naturalmente della inutilizzabilità soggettiva dell'incidente probatorio per quanto riguarda De Felice, riguardo... fondamentalmente fondata sull'Articolo 403. Cioè De Felice Salvatore non è stato chiamato nell'ambito dell'incidente probatorio, né è stato chiamato mai il suo difensore. Questo naturalmente risulta per tabulas. In questo momento le Loro Signorie hanno l'intero svolgimento dell'incidente probatorio, quindi potranno controllare – come dire? - la bontà, la fondatezza degli argomenti, spero, che andrò ad esporre. Naturalmente, poi io ho fatto una piccola collazione dei documenti su cui poi si basa anche il ragionamento processuale. Quindi la prima questione è quella per la quale

Salvatore De Felice... dobbiamo prendere atto che ai sensi dell'Articolo... del primo comma dell'Articolo 403, Salvatore De Felice non è stato citato minimamente nello svolgimento dell'incidente probatorio.

La questione naturalmente che si pone, quindi fondando già l'eccezione sull'Articolo 403, che mi sembra chiarissima... l'incidente probatorio non può essere opposto a colui il quale non è stato chiamato, né il proprio difensore è stato chiamato, in sede di incidente probatorio. Quello che dobbiamo domandarci è poi se sia efficace o possa essere opponibile lo stesso incidente probatorio, nel momento in cui ragionassimo e applicassimo il 403, comma 1 bis, comma 1 bis che è nato - diciamo, la Corte di Assise mi insegna - motivatamente in opposizione a quello che fu il pronunciamento della Corte Costituzionale con la sentenza 181 del '94, la quale pone - come dire? - delle condizioni di eventuale opponibilità e utilizzabilità dell'incidente probatorio nei confronti di colui il quale abbia... Come dire? Abbia subito la insorgenza di indizi di colpevolezza successivamente all'incidente probatorio o, addirittura, a seguito dell'incidente probatorio.

Allora, l'Articolo 403, comma 1 bis, è chiarissimo. Anche qualora si verificchino... Anche qualora si verificassero tali presupposti, la legge pone un'ulteriore condizione. Cioè, l'ulteriore condizione è quella che la prova sia ripetibile.

E allora, condensando al massimo il mio intervento, a cui farà seguito poi il deposito della memoria, qual è gli argomenti che noi, diciamo, sviluppiamo? Per contrastare anche questa eventuale ipotesi, no? Cioè non solo quella del 403 comma 1, ma anche quella della... come dire, possibile ipotizzabilità della opponibilità, ai sensi del 403, comma 1 bis.

E allora, ragionando in termini concreti e specifici, come suol dirsi, carta alla mano, basterà che le Loro Signorie leggano la richiesta di incidente probatorio che è partita dal Pubblico Ministero, dai due Pubblici... All'epoca erano due gruppi di Pubblici Ministeri, che rubricarono due diversi procedimenti, no? Sappiamo, il 438 e il 4680. Quindi in queste due richieste che partirono... Diciamo, partirono in maniera autonoma, furono poi riuniti, potranno leggere... La Corte, i Giudici, potranno leggere come la richiesta fosse modulata sulla base della - come dire? - repertazione, sulla base della...

PRESIDENTE M. ROTONDI – Avvocato, chiedo scusa, non la vorrei interrompere.

AVVOCATO L. LANUCARA - Prego.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Ma il suo assistito al momento dell'ordinanza... degli avvisi diciamo.

AVVOCATO L. LANUCARA - Sì.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Per essere sintetici.

AVVOCATO L. LANUCARA - Sì.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Era già iscritto come indagato?

AVVOCATO L. LANUCARA - No, Presidente, non era iscritto.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Non era iscritto?

AVVOCATO L. LANUCARA - Non era iscritto come indagato.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Ho capito.

AVVOCATO L. LANUCARA - Infatti, l'argomento che io voglio sviluppare è proprio questo.

Siccome dobbiamo far riferimento, così come ci insegna la Corte Costituzionale e come ci insegna la Cassazione, per cui il Giudice deve valutare anche, come dire... e l'Autorità procedente, naturalmente ai sensi del 393, deve valutare la indagabilità, cioè l'emersione anche sostanziale, quello che io in prima battuta sostengo è che, sulla scorta della stessa richiesta partita dai Pubblici Ministeri, il De Felice era già praticamente indagabile, sostanzialmente indagabile. Perché? Perché, nel momento in cui i Pubblici Ministeri modulano la domanda, chiedendo che l'accertamento peritale riguardi tutto lo stabilimento, se dallo stabilimento si diffondano gas, vapori, sostanze aeriformi e sostanze solide contenenti sostanze pericolose, quindi non limitando la proposta di prova da ammettere al GIP riguardo ad un reparto dello stabilimento, o a una parte di esso, allora è, a mio avviso, pacificamente e implicita che quella richiesta fosse - come dire? - destinata a interessare tutti coloro che in quel momento gestivano lo stabilimento siderurgico di Taranto.

E io mi permetto di fare anche un'altra notazione e di aggiungere questo argomento.

Ricordiamoci... Ricordiamoci che, diciamo, nel 2010... siamo nel 2010, e la Procura di Taranto, come - come dire? - organo propulsivo di questa richiesta probatoria, aveva già alle spalle una nutrita esperienza giudiziaria riguardo all'ILVA.

Mi permetto solo di richiamare... Fa parte del fascicolo del dibattimento, è stato inserito, e quindi il richiamo è puramente - come dire? - in termini storici. Nella richiesta di misura cautelare, già dal lontano 2012, il GIP, la Dottoressa Todisco, faceva - come dire? - affidamento su quella che era appunto questa esperienza giudiziaria della Procura e dei Giudici di Taranto, citando due sentenze, una del 2002 e una del 2007, la famosa sentenza De Palo e la famosa sentenza Rosati, in cui l'organigramma dell'ILVA dell'epoca era stato esaminato ed era stato posto a fondamento di quei processi.

Cosa voglio dire? Voglio dire che il significato giuridico di questa presa d'atto noi lo ricaviamo dall'Articolo 238 bis, cioè le sentenze passate in giudicato sono sentenze che, ai fini della prova di fatto, possono essere utilizzate anche in altri procedimenti, a certe condizioni. Però nel 2010, quando i Pubblici Ministeri facevano questa richiesta di incidente probatorio, tesa a repertare tutte le emissioni che partivano dallo stabilimento

di Taranto, avevano ben chiare quali erano gli organigrammi e quali erano le figure professionali, le figure imprenditoriali che erano... Come dire? Potevano essere soggettivamente interessate a quel procedimento, a quella prova. Ed erano stati sempre... nella storia giudiziaria di Taranto, sono stati sempre la proprietà, il direttore e i capiarea. Tanto è vero, e io questo ve lo allego, alla base del procedimento, alla base del procedimento... del secondo procedimento instaurato, cioè quello... L'ho citato prima malamente, è il 4868 del 2010, iscritto il 31 di maggio del 2010. Questo procedimento parte proprio su impulso di un esposto del Sindaco di Taranto. Il Sindaco di Taranto, il quale, naturalmente nella sua considerazione profana della vicenda, però già identifica e - come dire? - segnala alla Procura di Taranto... E siamo addirittura a maggio del 2010, quindi ben prima di questo impulso dell'incidente probatorio. Dice: "I nomi dei possibili indagati stanno negli organigrammi delle società che hanno contribuito all'inquinamento. In primis, ovviamente, i dirigenti dell'ILVA". I dirigenti dell'ILVA. Quindi siamo in un momento, in una posizione in cui i Pubblici Ministeri conoscono, proprio in virtù di questa... Come dire? Questa esperienza giudiziaria... Ripeto, che si traduce dal punto di vista giuridico, ai sensi del 238, in notizie e in accertamenti ben presenti all'organo di Procura. Erano perfettamente in grado di individuare quali fossero i soggetti da indagare già all'atto della richiesta.

Quindi, come dire, da questo punto di vista, ritengo che il primo presupposto non possa essere saltato, cioè quello di individuare, già all'atto della richiesta, De Felice come capo dell'Area Altoforni, capo dell'Area Altoforni, diciamo una delle possibili figure da interessare, ai sensi del 392 e seguenti, all'oggetto della prova.

Perché, Presidente, non dimentichiamo... Anzi, soffermiamoci su questo. Cioè l'in sé dell'anticipazione probatoria - come dire? - in quella chimica fra il 392 e il 393, che molte volte dimentichiamo, è fondamentale ed importante. Cioè la legge dà - come dire? - preminenza proprio alla questione dell'oggetto della prova.

Ora, se l'oggetto della prova nel nostro procedimento... Se l'oggetto della prova nel nostro procedimento, in quel procedimento incidentale, erano le emissioni dello stabilimento, è chiaro che per deduzione le emissioni dello stabilimento, e di tutto lo stabilimento, facevano capo a chi quello stabilimento, nelle sue articolazioni operative e tecniche diciamo, facevano capo, e quindi i capiarea.

E questo ritengo che sia il primo presupposto, insuperabile, perché possa essere già ritenuto De Felice, a quel momento che ripeto, era...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Sì, sì. Avvocato, non ripetiamo.

AVVOCATO L. LANUCARA - È chiarissimo. Secondo presupposto, signor Presidente. Il secondo presupposto è quello della - come dire? - ripetibilità poi della prova, una volta

acquisita.

Allora, da questo punto di vista vi ho - come dire? - inventariato e illustrato, tappa per tappa, l'exkursus procedurale, no? Abbiamo il 27 di ottobre... Lo anticipo, perché poi mi servirà anche per illustrare un pochino le questioni, due altre questioni successive. 27 di ottobre del 2010 viene conferito l'incarico, al 30 di marzo del 2012... al 30 di marzo del 2012 vi è la chiusura dell'incidente probatorio, sia nella sua articolazione chimico-ambientale sia nella sua articolazione epidemiologica.

Allora, la questione che si pone... Poniamoci questo problema: se l'incidente probatorio si chiude al 30 di marzo del 2012, la misura cautelare, la richiesta di misura cautelare nei confronti di De Felice parte il 29 giugno del 2012... Parte il 29 giugno del 2012. Vi erano tre mesi. Come minimo, vi erano tre mesi per dare la possibilità ai Periti... E dirò anche riguardo alla perizia, non solo alla perizia impiantistica ma anche alla perizia epidemiologica. Per soffermarsi in maniera - come dire? - anche speditiva su quello. Attenzione Presidente, perché questa è - come dire? - anche la particolarità. Cioè andare a rivedere, dal 30 di marzo del 2012... andare a rivedere quella parte dell'impianto su cui i Periti si erano già soffermati, attenzione! Perché, quando depositano al 30 di marzo del 2012 la loro perizia, i Periti impiantistici avevano dedicato ben cinquanta pagine all'Area Altoforno.

E allora la questione qual è? Torniamo un attimino, veramente brevemente, indietro. Se addirittura i Periti, incaricati dai Pubblici Ministeri... I Periti che, interpretando il quesito proposto dal Giudice sulle emissioni dello stabilimento, non hanno alcun dubbio ad esaminare tutte le aree dello stabilimento... Perché non esamineranno soltanto quelle che interessavano Di Maggio e Cavallo, che erano stati chiamati all'interno dell'incidente probatorio, ma riguardano tutte le aree. E allora, se lo hanno capito i tecnici, addirittura i Periti, che vanno a svolgere delle indagini, e troverete... Ripeto, perché questo voi lo potete vedere in questo momento. Dedicano ben cinquanta pagine nell'incidente probatorio all'esame dell'Area Altoforno. Vuol dire che era chiarissimo fin dal primo momento che De Felice, come Capoarea Altoforno, dovesse essere interessato, diciamo, a quell'incidente probatorio.

Ma dico di più, Presidente. Su questo primo tema poi aggiungo e passo poi oltre. Vi era lo strumento, vi era lo strumento processuale per interessare il De Felice durante lo svolgimento dell'incidente probatorio? E qual è lo strumento processuale? Naturalmente è l'Articolo 402 del Codice di Procedura Penale. L'Articolo 402 dice: "Se il Pubblico Ministero o il difensore della Persona Offesa chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previste dall'Articolo 401, comma 6, il Giudice, se ne ricorrono... dispone le necessarie modifiche a norma dell'Articolo 398".

Cioè, durante lo svolgimento dell'incidente probatorio, il 30 di marzo, quando vengono... del 2012, quando vengono ascoltati i Periti e si soffermano anche sull'Area Altoforno, era dovere del Pubblico Ministero estendere l'incidente probatorio a chi di quell'area ne era il responsabile.

E quindi credo, anche da questo punto di vista diciamo, il cerchio si chiude.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Va bene avvocato, è stato chiarissimo.

AVVOCATO L. LANUCARA - Benissimo.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Non le voglio togliere la parola, ma mi sembra che abbia detto tutto.

AVVOCATO L. LANUCARA - Su questo primo tema, Presidente. Voglio solo aggiungere... Come dire? Poi su questo primo tema, appunto, concludo. Voglio aggiungere soltanto questa ulteriore particolarità. E lo cito soltanto...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Comunque c'è la memoria, è così?

AVVOCATO L. LANUCARA - Produco la memoria.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Che noi leggeremo.

AVVOCATO L. LANUCARA - Sì. Dicevo, vi è anche l'interpretazione autentica di chi quell'incidente probatorio ha promosso. E qui lo cito, naturalmente, solo a titolo di episodio storico.

Cosa voglio dire? Voglio dire che nell'udienza del 27 di luglio del 2016, udienza del 27 di luglio del 2016, dinanzi alla Corte di Assise di Taranto... Ripeto ancora una volta, lo cito solo a titolo di - come dire? - notizia storica. Lo stesso Pubblico Ministero...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Avvocato, stringiamo, senza premesse.

AVVOCATO L. LANUCARA - Certo. Ci dà l'interpretazione...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Perché già stiamo citando addirittura il GIP. Allora...

AVVOCATO L. LANUCARA - No, no. Il Pubblico Ministero che dice: "Noi abbiamo chiesto questo tipo di perizia ai sensi dell'Articolo 392, comma 2...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Dobbiamo essere più sintetici però.

AVVOCATO L. LANUCARA - Perché può essere... E' un accertamento che può essere ripetuto benissimo. Cioè, è lo stesso Pubblico Ministero... E' lo stesso Pubblico Ministero, naturalmente, il quale aveva chiesto la perizia, non ai sensi della perizia urgente, cioè ai sensi del 392 primo comma, ma ai sensi dell'Articolo 392 secondo comma, cioè quella che avrebbe comportato un ritardo... Ci dà l'interpretazione autentica dicendoci che poteva essere benissimo ripetuto. Quindi, da questo punto di vista, ai sensi dell'Articolo 403, primo e secondo... comma 1 e comma 1 bis, mancano le condizioni.

Mi devo soffermare adesso, brevissimamente, Presidente, su un'altra questione che è stata accennata dall'ottimo collega, diciamo, riguardante la nullità dell'incidente probatorio.

Dall'ottimo collega Perrone. La nullità dell'incidente probatorio riguardante la mancata proroga delle indagini preliminari.

È una questione diversa rispetto a quella sollevata dall'avvocato Perrone, perché? Perché io faccio una questione riguardante proprio la prima proroga delle indagini che ha emesso il GIP nella sede del provvedimento del 27 di ottobre del 2010. Cosa accade? Accade che, diciamo, i due Pubblici Ministeri, personalmente... In realtà erano due Pubblici Ministeri per quanto riguarda un procedimento e due per l'altro. Avanzano due richieste, due distinte richieste di incidente probatorio. Una che viene proposta il 28 giugno del 2010, nei confronti degli indagati Riva Emilio, Riva Nicola, Capogrosso Luigi, Cavallo; l'altra viene proposta... l'altra richiesta viene proposta il 16 di luglio del 2010. Ora, in seno a questi atti, a queste richieste, il Pubblico Ministero chiede contestualmente la proroga delle indagini preliminari.

Ora, cosa accade? Accade che il GIP, nell'ammettere l'incidente probatorio con il successivo provvedimento del 27... No, mi correggo. Nell'ammettere l'incidente probatorio il 27... il 27 ottobre, accade che...

PRESIDENTE M. ROTONDI – 27 ottobre?

AVVOCATO L. LANUCARA - Nell'udienza... Il 27 ammette l'incidente probatorio. Accade poi che, con il provvedimento successivo dell'8 di novembre del 2010, nel nominare diciamo i Periti, per quanto riguarda la perizia tecnica, e quindi circoscrivendo – come vedremo – solo e soltanto a questa questione, dispone la proroga del termine delle indagini preliminari relativamente ai procedimenti 938 e 4868.

Ora, la questione che io sollevo riguardo a questa proroga qual è? La violazione dell'Articolo 393 comma IV e l'Articolo 125 comma 3. Cosa voglio dire? Voglio dire che in sede di proroga... E noi sappiamo che il provvedimento di ammissione dell'incidente probatorio è stato proposto effettivamente nei termini di scadenza degli originari termini di indagine preliminare. I Pubblici Ministeri, naturalmente, lo hanno chiesto in quel termine. Contestualmente, nello stesso atto, entrambi i Pubblici Ministeri chiedono la proroga del termine.

Ora, il Giudice, a mio parere, cosa avrebbe dovuto decidere in merito a questa questione? Avrebbe dovuto applicare l'Articolo 393, comma quarto. Cioè, la legge dice che in questi casi il Giudice provvede con decreto motivato. Cioè, quando il Pubblico Ministero chiede la proroga delle indagini per la esecuzione, per la esecuzione dell'incidente probatorio, il Giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione della proroga, quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente.

Ora, potrà vedere l'Eccellentissima Corte di Assise che, nel provvedimento dell'8 di luglio il

Giudice... Da qui la eccezione di nullità ai sensi dell'Articolo 125, comma III. Il GIP non si pone minimamente di esporre alcun segno grafico su questa motivazione che gli è richiesta dalla legge.

E sappiamo, e nella memoria mi soffermo anche su questo tempo... Diciamo quale sia l'importanza ai fini, sappiamo, di non elidere – come dire? - il termine massimo di indagine, anche la pronuncia di questo provvedimento.

Il problema è che il GIP, a mio avviso, non si è posto proprio dicendo letteralmente. E troverete poi nel provvedimento del Giudice dell'8 di novembre. Puramente e semplicemente: "Visto l'Articolo 393, comma IV"... Il GIP è consapevole di decidere in quell'ambito, perché le richieste del Pubblico Ministero erano tese alla esecuzione dell'incidente probatorio. "Il GIP dispone la proroga delle indagini preliminari", punto. Non motivando, così come richiede la legge, ai sensi dell'Articolo 125.

Presidente, io ho l'ultima questione da sollevare. Poi naturalmente questa, trattandosi di una nullità a regime... Come dire? Una nullità di cui all'Articolo 181, quindi ritengo una nullità relativa. Naturalmente, io dimostrerò come questa questione io l'abbia già sollevata dinanzi al GUP di Potenza all'udienza dell'11... Sì, dico bene, dell'11 di novembre del 2025, depositando anche lì una apposita memoria in cui eccepisco questa nullità, a titolo... Anche qui, a titolo puramente storico. A titolo puramente storico, senza che questo possa avere alcuna – come dire? - connotazione di effetto giuridico. Posso dire che è una delle questioni che ho sollevato già dinanzi all'Autorità Giudiziaria tarantina fin dal suo esordio, cioè fin dal lontano 2015, quando celebriamo la prima udienza preliminare. Ma lo dico solo a titolo – come dire? - di resoconto storico.

L'ultima questione che mi avvio ad affrontare è stata già balenata dall'avvocato Perrone, è quella della novità della prova, dell'incidente probatorio. Io voglio aggiungere soltanto una cosa alle considerazioni, soltanto poche considerazioni all'esposizione dell'avvocato Perrone.

Cosa voglio dire? Voglio dire che... Troverete poi in maniera più diffusa, nel corpo della memoria, la trattazione di questa memoria. Per avere contezza, io spero, insomma, della fondatezza della questione, la Corte deve partire naturalmente dalla considerazione di quello che è il combinato disposto degli Articoli 393, 398 e dell'Articolo 401. In particolare, l'Articolo 401 comma 4. Cosa voglio dire? Voglio dire che anche qui la regolamentazione normativa è specifica e puntuale. L'Articolo 401 ci dice che: "Non è ammessa la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all'ammissibilità e alla fondatezza della richiesta".

Attenzione! Ammissibilità e fondatezza della richiesta. Quando la legge... quando la norma, all'Articolo 401, comma 4, fa riferimento alla ammissibilità e fondatezza della richiesta,

si richiama naturalmente all'Articolo 393.

Cioè, torniamo un attimo indietro a quello che abbiamo detto, il Pubblico Ministero è quello che, richiedendo la prova... Oppure, lo sappiamo, la può chiedere anche la persona indagata. Deve circoscrivere l'oggetto della prova. La sua richiesta deve partire... La preminenza che dà la legge è quella sull'oggetto della prova.

Ora, se l'oggetto della prova... E basta leggere. Vi ho dato solo un accenno ma per non tediarvi. Naturalmente, nel corpo della memoria mi soffermo. Se l'oggetto della richiesta, in maniera inequivoca, è stata, da parte dei Pubblici Ministeri, riferita sempre ed esclusivamente alla perizia tecnica. Loro, ad ogni piè sospinto, chiedono una perizia tecnica. E in questo senso il provvedimento del GIP del 27 di ottobre del 2010 richiama - anche qui - pedissequamente la richiesta, perché cita addirittura i punti A), B), C), 1), 2), 3), 4) e 5) delle richieste. E' chiarissimo che al 27 di ottobre del 2010 il GIP ammette le prove su quelle richieste tecniche... su quelle richieste. La richiesta è quella di perizia tecnica.

Ora, se la perizia tecnica, nella enunciazione che loro fanno a quei punti, si riferisce solo ed esclusivamente all'aspetto impiantistico, chimico-ambientale, il Giudice, all'udienza dell'8 di novembre - come dire? - fa quella forzatura che a me pare veramente evidente. Come dire? Incorrendo negli strali dell'Articolo 401, comma IV. Cioè il GIP in quella udienza dice testualmente: "Mi riservo. Mi riservo di decidere sull'eventuale estensione". Parla il Giudice. Sull'eventuale estensione dell'incidente probatorio mi consentirete solo, Presidente, una citazione, perché la ritengo veramente essenziale. Dice il GIP all'udienza dell'8 novembre... Ripeto, 08 di novembre, successivo al provvedimento ammissivo del 27 di ottobre. Il GIP dice: "Sentito il Pubblico Ministero e i difensori delle Parti presenti in Aula, tenuto conto della natura degli accertamenti richiesti e delle questioni implicate dai quesiti, risultando prioritarie e preliminari le verifiche di natura chimico-ambientale, riserva di integrare il Collegio peritale".

Ora, capite bene che questa è una contraddizione logica evidentissima. Cioè, se già al 27 di ottobre del 2010 ha ammesso la prova tecnica, cioè la prova impiantistica, addirittura all'udienza dell'8 di novembre riserva un'eventuale estensione. Ma ciò non è consentito proprio dall'Articolo 401, comma 4, perché il Giudice, una volta ammesso l'incidente probatorio, non poteva tornare sull'oggetto della richiesta. Sull'oggetto della richiesta.

Nella memoria poi mi soffermo - come dire? - su quelle che sono state poi, successivamente... l'andamento veramente - come dire? - malfermo di questa...

Evidentemente, anche il GIP si rende conto che... Come dire? Insomma, questo treno, questi vagoni stanno un po' deragliando, tanto è vero che dopo l'8 di novembre fissa l'udienza del 27 di giugno in prosecuzione, fa un provvedimento del primo di giugno. Insomma,

troverete l'exkursus procedurale nella memoria.

Quello che a me interessa sottolineare in questo momento è come anche qui si versi in una ipotesi di inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'Articolo 191, comma 2, perché l'Articolo 401, comma 4, stabilisce una vera e propria inutilizzabilità per divieto probatorio. Cioè il GIP non poteva tornare senza eventualmente... Perché anche qui la valvola di sfogo il GIP l'avrebbe avuta. Cioè, se il Pubblico Ministero... se il GIP, evidentemente – come dire? - avesse voluto estendere l'incidente probatorio, poteva eventualmente sollecitare, o ai sensi del 402... oppure i Pubblici Ministeri, motu proprio, ai sensi dell'Articolo 393 e 398, estendere l'oggetto di quella richiesta probatoria e quindi passare alla eventuale ammissione della prova epidemiologica, della perizia epidemiologica.

Tutto ciò non è stato fatto, e quindi ritengo che l'acquisizione oggi, da parte vostra, nel fascicolo del Pubblico Ministero... E' una questione, Presidente, naturalmente che la potremmo portare avanti. Come dire? Io spero che questa Eccellentissima Corte la risolva adesso, perché, trattandosi di divieto probatorio, ai sensi dell'Articolo 191 la porteremo avanti. Potrà essere portata avanti, con tutte le conseguenze e con tutti gli effetti che avrà sul contraddittorio. Io ritengo che, veramente, alla luce dell'exkursus procedurale, sia stata una prova ammessa di ufficio da parte del GIP di Taranto, in violazione dell'Articolo 401, comma IV.

Quindi, da questo punto di vista, io rassegnò le conclusioni. Vi deposito la memoria numero 1, in cui ho trattato le questioni dell'Articolo 403; la memoria numero 2, in cui sollevo la questione di nullità della proroga delle indagini, per mancanza di motivazione del provvedimento di proroga dell'8 di novembre del 2010; e poi la inutilizzabilità della perizia epidemiologica per violazione dell'Articolo 401, comma IV.

Vi deposito anche, Presidente, il verbale dell'udienza del GUP di Potenza, con le memorie 1 e 2, depositate già in quella sede, a testimoniare la tempestività. Questo naturalmente... la tempestività. A me riguarda... specificamente riguarda la nullità relativa, perché ripeto, parlando di 191 secondo comma, credo che le questioni potranno essere sollevate e comunque potranno essere portate avanti anche nel prosieguo.

Poi adempio al mio obbligo di sostituzione in favore degli avvocati Baccareda Boy e Centonze, depositando per conto di Salvatore D'Alò una memoria riguardante, anche diciamo per questo imputato, l'eccezione di inutilizzabilità soggettiva dell'incidente probatorio esperito dal GIP di Taranto.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Bene, grazie. Prego, c'era anche un altro...

AVVOCATO L. LANUCARA - Presidente, naturalmente con riserva... Chiedo scusa. Con riserva... Naturalmente lo depositiamo in cartaceo, con riserva poi di fare i depositi attraverso il PST.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Prego, avvocato.

AVVOCATO C. URSO – Grazie Presidente, Signori della Corte. Avvocato Urso Carmine in favore di Pastorino Agostino. Sarò contenuto nelle argomentazioni, perché, insieme ai colleghi Melucci, Voza, Convertino e Danieli, abbiamo redatto una memoria.

Ovviamente, Presidente, io mi sono già associato e ribadisco la mia condivisione delle argomentazioni avanzate dagli altri colleghi, dal collega Perrone in particolare, in relazione alla seconda proroga durante l'incidente probatorio, che il GIP, senza richiesta del Pubblico Ministero, ha concesso.

La questione che pongo alla Vostra attenzione afferisce alla utilizzabilità, o meglio, all'inutilizzabilità, da un punto di vista soggettivo, nei confronti del mio assistito Pastorino Agostino, ma argomentazioni che possono essere estese anche agli imputati Bessone Enrico e Rebaioli Giovanni.

Io do due date, che voi già conoscete benissimo, ovvero i momenti in cui i Pubblici Ministeri hanno richiesto l'incidente probatorio al GIP. Ovvero, una prima richiesta del 28 giugno del 2010, una seconda richiesta del 16 luglio del 2010.

Perché io pongo l'attenzione su queste date? Perché noi dobbiamo comprendere, noi tutti dobbiamo comprendere, e noi ne daremo dimostrazione, se a quelle date i nostri assistiti fossero individuabili come soggetti indagabili, appunto. Ed è così, a queste conclusioni giungeremo.

Noi sappiamo bene come l'Articolo 401, al comma 6, esclude l'utilizzabilità, e quindi l'estensione dei fatti che emergono nell'incidente probatorio, a tutte le persone che non hanno partecipato all'incidente probatorio o personalmente o a mezzo, ovviamente, del proprio difensore.

Allo stesso tempo però, il Codice prevede che, ai sensi del 403, comma 1 e 1 bis, non può trovare applicazione quella estensione degli effetti della prova a dei soggetti che al tempo dell'incidente probatorio non erano indagabili.

Noi, invece, in questa situazione, siamo proprio nell'opposta situazione, cioè i soggetti, i nostri imputati, all'epoca delle richieste avanzate dai Pubblici Ministeri, erano indagabili. Per quale ragione? Agli atti del fascicolo del Pubblico Ministero noi abbiamo un deposito di un esposto, che riporta perfino data del 2006, signor Presidente e signori della Corte, quindi veramente in un tempo molto antecedente alle richieste, in cui i nostri assistiti, che erano all'epoca dei Consulenti della società Riva Fire, e vengono individuati come fiduciari della famiglia Riva nell'esposto, erano indicati all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria.

In particolar modo, signor Presidente e signori della Corte, noi abbiamo diverse intercettazioni telefoniche, e io, insieme ai colleghi, mi sono permesso di allegare degli stralci

dell'informativa, dove appunto si individuano le parti. Sono individuati già nella fase delle indagini i nomi e i cognomi, e le utenze di questi soggetti, che ora avevano dei colloqui con il Ragionier Fabio Riva, che ora avevano dei colloqui con l'Ingegnere Capogrosso, Direttore dello stabilimento. Quindi soggetti totalmente individuabili. Individuabili. E tutte le intercettazioni che ci siamo permessi di indicare sono tutte antecedenti alle richieste avanzate dai Pubblici Ministeri.

Quindi non solo l'esposto madre che gli ha poi portato quel marchio che si sono portati avanti per quindici anni, di fiduciari della famiglia Riva, quando - si vedrà - erano dei semplici Consulenti presenti in organigramma. Fra l'altro, centinaia di Consulenti. Tra l'altro abbiamo proprio delle intercettazioni particolari, dove si captano dei dialoghi che vanno ad individuare in modo compiuto la loro attività lavorativa.

Quindi, signor Presidente e signori della Corte, senza tediarvi, anche perché, ripeto, abbiamo redatto una memoria, io chiedo che sia dichiarata l'inutilizzabilità, nei confronti del signor Pastorino Agostino, Bessone Enrico e Rebaioli Giovanni, delle perizie e di tutti gli atti dell'incidente probatorio disposte dal GIP, Dottoressa Anna Patrizia Todisco, a seguito delle richieste avanzate dai Pubblici Ministeri nelle date 28 giugno 2010 e 16 luglio 2010. Grazie.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, Presidente. Avvocato Convertino, solo per associarmi alle questioni sollevate dai colleghi che mi hanno preceduto, nell'interesse del mio assistito, Giovanni Rebaioli. Grazie.

AVVOCATO G. MELUCCI - Presidente, io colgo l'occasione e l'opportunità di parlare per ultimo, in maniera tale da contenere al minimo il mio intervento. Sono l'avvocato Melucci.

PRESIDENTE M. ROTONDI – L'avvocato è stato... C'è un ultimo...AVVOCATO G. MELUCCI - L'ultimo rispetto ad alcune questioni sollevate dai codifensori. L'avvocato Vozza, che difende con me l'Ingegnere Bessone, e l'avvocato Urso, che difende con me il signor Pastorino.

Allora, molto brevemente signor Giudice, ad ausilio soprattutto del Pubblico Ministero che ha mosso una questione, a mio avviso abbastanza pertinente, cioè relativa al fatto che effettivamente questa conoscibilità, che seppur non deve essere una conoscibilità legata alla iscrizione effettiva nel procedimento ma alla esistenza e alla presenza rispetto a un fatto per il quale si indaga, di alcune persone e di alcune funzioni aziendali, come in questo caso, nel nostro caso invece c'è un quid pluris, cioè, vale a dire, la esistenza di più procedimenti penali, nei quali venivano fatte delle iscrizioni che sono nella maggior parte dei casi, e rispetto alla posizione sia del mio assistito, signor Pastorino, che dell'Ingegnere Bessone, precedenti addirittura allo stesso 938.

C'è, per esempio, il procedimento penale 1247 del 2009, nell'ambito del quale vengono svolte tutte le indagini rispetto a questi Consulenti di cui ha appena parlato il collega Urso, che poi confluiranno successivamente e verranno utilizzate nel 938. Vi è più. A non voler diciamo ritenere la funzione giudiziaria, la funzione diciamo della q investigativa e requirente, una sorta di monade, diciamo non influenzabile dall'esterno, il Pubblico Ministero di quel procedimento era esattamente il Dottor Argentino, quindi era assolutamente consapevole quando, unitamente al Dottor Sebastio, richiedeva quell'incidente probatorio, che aveva un lotto di indagati abbastanza importante in quel procedimento, che poi effettivamente sarebbero finiti nel 938 ma, diciamo, privati della possibilità di poter partecipare all'incidente probatorio.

Il collega Annicchiarico ha posto, soprattutto non agli esperti giuristi togati ma ai Giudici Popolari, una questione: ma se foste indagati in un procedimento penale, nel quale viene svolta un'attività diretta all'ottenimento di una prova anticipata - per le ragioni che tutti quanti vi hanno esposto - vorreste poter dire in un contraddittorio, quello a cui più volte ha fatto riferimento l'avvocato Perrone, anche lui privato per il suo assistito, al fatto che sappiano, le persone che partecipano a questo accertamento, quale fosse la vostra attività, come la svolgeste, da quando effettivamente potevate esercire quella funzione rispetto alla quale esiste quel procedimento a vostro carico? Per esempio, l'Ingegnere Bessone diventa responsabile della sua funzione nel 2009, appena un anno prima dell'iscrizione nel 938, e faceva il manutentore meccanico; il signor Pastorino, da documentazione presente in atti, si occupava di realizzazione di nuovi impianti, era presente a Taranto una volta... dalle una alle tre volte, mediamente, al mese, per attività di mera consulenza. Far conoscere, far conoscere alle persone che fanno queste valutazioni, anche rispetto a un'eventuale valutazione causale di una condotta commissiva o omissiva, che è questo quello che voi facevate all'ILVA, vi sembra o non vi sembra un dato assolutamente rilevante rispetto poi a quelli che saranno gli esiti di quella prova? E' assolutamente rilevante.

Ad ausilio del Pubblico Ministero, che ha sollevato, come dicevo in precedenza, una questione interessante, cioè quella: "Ma effettivamente erano stati iscritti in quel procedimento o in un altro?" Noi siamo riusciti ad intercettare un documento, che le deposito, nel quale viene esattamente indicato quale Dottor Argentino il Pubblico Ministero del 1247... Il Pubblico Ministero potrà tranquillamente verificare. Dove i Consulenti del Gruppo Riva vengono a decine... Forse ho detto a centinaia e mi sono sbagliato, ma a decine vengono individuati come operanti, tanto a Taranto tanto in altri stabilimenti del gruppo. Vengono svolte delle indagini. Questo procedimento poi, sarà stata una scelta investigativa, sarà stato un errore di metodo, viene lasciato su un binario morto. Viene

acquisito, per una questione di competenza per materia, dalla DDA di Lecce, perché si occupava di una questione legata allo smaltimento dei rifiuti, soltanto nel 2016. E la prova che fa chiudere il cerchio, della unicità della vicenda giudiziaria, è che l'avviso del fatto che il 1247, che nel frattempo era stato riunito allo 938, fosse esattamente il nostro processo, cioè il 938, sta nel fatto che l'avviso di questa riunione viene fatto ai Dottori Pietro Argentino, Remo Epifani, Mariano Evangelista Buccoliero, Giovanna Cannarile e Raffaele Graziano, esattamente il pool di Pubblici Ministeri che si occupava del 938.

Quindi, che sia stata una scelta investigativa, che sia stato un errore di metodo, è evidente che tutto questo non si possa riverberare a pregiudizio di questi indagati, acquisendo una prova che evidentemente è orfana della loro partecipazione e della loro possibilità di difendersi.

Quindi mi associo, e concludo, tanto a quanto detto dai colleghi in ordine alla nullità dell'incidente probatorio, tanto alla specifica circostanza relativa ai miei assistiti, della inutilizzabilità per loro dei suoi esiti.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Grazie, avvocato. C'è l'ultimo difensore credo, degli imputati ovviamente.

AVVOCATO P. LISCO - Sì.

AVVOCATO C. RAFFO - Sì, Presidente, ci sono anch'io come intervento.

AVVOCATO P. LISCO - Buongiorno, sono l'avvocato Pasquale Lisco. Ovviamente mi associo, per tutte le questioni di carattere oggettivo, alle eccezioni formulate dai colleghi.

Difendo l'avvocato... l'Ingegnere Marco Andelmi, Capoaerea Parchi fino al 2012 dello stabilimento ILVA. E l'Area Parchi sappiamo che è l'area dove vengono stoccati i materiali che dopo servono per la produzione. L'Area Parchi può essere denominata - dico, faccio questa premessa - Parchi Primari o Minerali, comunque stiamo parlando della stessa area.

Ovviamente, la finalità dell'eccezione è quella che venga dichiarata la sua inutilizzabilità soggettiva nei confronti, appunto, dell'Ingegnere Marco Andelmi, che non ha potuto partecipare alla sua formazione in quanto non iscritto nel registro degli indagati.

Le perizie ovviamente, e gli incidenti probatori, sono l'una, quella disposta in data 08 novembre del 2010, l'altra disposta il 24/06/2011, sempre dalla Dottoressa Patrizia Todisco.

Faccio anche questa breve premessa, e cioè quella che la medesima eccezione è stata sollevata dinanzi al GUP, ma che non ha ricevuto nessuna risposta.

Mi permetto di fare giusto presente, ovviamente, così come hanno fatto i colleghi, che l'incidente probatorio non è altro che un'anticipazione della prova, ma che può essere... Ma che può essere...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Non me lo ripetete, avvocato.

AVVOCATO P. LISCO – No, no, era giusto in collegamento... Ma che può essere dichiarata utilizzabile nei confronti degli indagati che non hanno partecipato solo dopo che degli indizi siano emersi successivamente, e salvo che la stessa sia ripetibile.

Fatta questa doverosa premessa, mi permetto di fare presente che questo discorso non può essere certamente fatto nei confronti dell'Ingegnere Andelmi.

Il motivo per il quale non può essere svolto nei confronti dell'Ingegnere Andelmi è che egli sin dal 2008 era imputato in un procedimento penale che riguardava i Parchi Primari, o i Parchi Minerari, in relazione appunto al procedimento penale 4106/2007, per il quale in primo grado veniva disposta – e ho allegato la sentenza - la sua condanna, ma Corte d'Appello di Lecce lo ha assolto per non aver commesso il fatto, ed era all'epoca imputato con Riva Emilio, all'epoca appunto proprietario dell'ILVA S.p.A.

Ovviamente, non si capisce il motivo per il quale vengono svolte e viene richiesta sull'Area Parchi un'indagine di tipo scientifico, e che quindi venga coinvolto il Riva Emilio ma non anche il gestore, cioè colui che aveva la delega.

E sappiamo anche, perché di tanto ho parlato, che il gestore era già stato... era già imputato in un processo, appunto, che riguardava l'Area Parchi ma, ovviamente, anche le emissioni che fuoriuscivano dall'Area Parchi e avevano interessato tutto l'ambiente circostante.

Nel medesimo processo, nel 938 del 2010, nonché nell'altro, 4868 del 2010, venivano anche, Presidente, richieste le generalità di chi appunto gestiva le aree, tra cui le generalità del... veniva richiesto, di chi gestiva l'Area Parchi. Di questo, chiaramente, allego la delega che il Pubblico Ministero... all'epoca era il Dottor Sebastio, che appunto, in data 17... 2010 delega la Polizia Giudiziaria a chiedere chiaramente conto di chi gestisse le varie aree dello stabilimento. Risposta che avviene in data 23 giugno del 2010, la medesima data in cui veniva richiesta dalla Polizia Giudiziaria, sia nell'ambito del 938 sia nell'ambito del procedimento penale 4868, riunito al 938, e quindi che fa parte del fascicolo del presente processo.

Mi permetto di far notare anche che l'oggetto della perizia, sia come da richiesta di incidente probatorio sia come oggetto proprio dei quesiti, riguardava anche l'Area Parchi Primari, perché si andava a chiedere appunto e si andavano a misurare... o si richiedeva la misurazione delle emissioni che fuoriuscivano dai cumuli dei Parchi Primari, e quindi delle polveri di minerali che non potevano che provenire, appunto, dai cumuli stoccati all'interno dell'Area Parchi.

Ovviamente, voglio dire, il dato è questo. E la stessa Procura, che è un organo impersonale, conosceva l'Ingegnere Andelmi, conosceva la sua funzione per averne richiesto appunto la delega, aveva... lo aveva rinviato a giudizio nel 2008, in relazione addirittura ad un altro procedimento penale, per il quale voi vedrete che a pagina 6 della lista testi del

Pubblico Ministero si richiede l'ascolto del... Al numero 19, del Dottor Michele Conversano, Ermanno Corvo ed altri Consulenti. Su cui c'è il conferimento dell'incarico in un altro procedimento penale, poi riunito, per analizzare l'Area Parchi e le emissioni dell'Area Parchi, e confrontarle. Perché dopo gli stessi... nel capitolo di prova si chiede appunto di confrontarle, si richiede di relazionare sulle relazioni depositate l'una in data 25/05/2011 e l'altra in data 16 febbraio del 2000.

Pertanto, non possiamo che ritenere che il discorso degli indizi che siano emersi successivamente... se, diciamo adottato, non può che essere un discorso che chiaramente rende vulnerabili tutte le garanzie a garanzia dell'incidente probatorio, e che questi incidenti probatori non possono essere utilizzati nei confronti dell'Ingegnere Andelmi, che già in epoca antecedente veniva indagato dal medesimo organo impersonale, che è la Procura di Taranto.

Pertanto, io mi riporto alle note difensive, che deposito, e chiedo appunto che venga dichiarata l'inutilizzabilità nei suoi confronti.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Grazie, avvocato. Prego.

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, Presidente. Io intervengo... Avvocato Raffo per Liberti Lorenzo. Ovviamente mi associo a tutte le questioni, che sono generali, e quindi che ampliano il loro ombrello su tutte le posizioni degli imputati, già fatte dai miei colleghi.

Mi limito esclusivamente a rilevare la inutilizzabilità soggettiva dell'incidente probatorio in riferimento al mio assistito, Liberti Lorenzo.

Devo premettere, ma davvero in maniera telegrafica, Presidente. La posizione del mio assistito è differente rispetto a quella dei soggetti che appartenevano, in qualche misura, al Gruppo ILVA, essendo dipendenti o soggetti preposti alle varie sezioni dello stabilimento. Il mio assistito era originariamente chiamato a rispondere, nell'ambito di questo procedimento, per un'ipotesi di falso ideologico, relativo alla consulenza tecnica resa come Consulente della Procura nell'ambito del procedimento 938 del 2010, per un'ipotesi di corruzione in atti giudiziari, entrambe prescritte, e per un'ipotesi di... ex Articolo 40, disastro e avvelenamento, che poi il GUP ha ritenuto di invitare il P.M. a riqualificare, qui a Potenza, come un'ipotesi di concorso nel disastro innominato e nell'avvelenamento.

Fatta questa brevissima premessa, segnalo che il mio assistito non ha ovviamente partecipato, ma di questo la Corte può prenderne atto direttamente dagli atti dell'incidente probatorio, alle fasi dell'incidente, a nessuna delle fasi dell'incidente probatorio, pur essendo lo stesso già indagato nell'ambito dei procedimenti paralleli, che poi sono stati, così come vi hanno già detto i colleghi, 345 del 2010... E vi specifico il numero del procedimento: l'8842 del 2011 R.G.N.R. Tutti confluiti nell'ambito del 938. Ma la cosa più

importante... Perché la mera mancanza di partecipazione del mio assistito potrebbe già essere sufficiente, ai sensi del primo comma del 403, per richiedere che non sia possibile nei suoi confronti utilizzare l'incidente probatorio. Devo specificare che il mio assistito è stato, nel corso del tempo, così come voi avrete modo di verificare, sottoposto a intercettazioni telefoniche plurime, già a far data dal periodo di marzo-aprile del 2010, che corrisponderebbe, come momento, al momento della ipotetica dazione corruttiva da parte del signor Archinà, ormai non più in vita, per conto di ILVA, allo stesso, in qualità di Consulente. Questa era la contestazione relativa alla corruzione, che voi trovate tra l'altro trasfusa nel capo di imputazione S) dell'imputazione, come presupposto, come antefatto logico-giuridico da cui discenderebbe la sua ipotetica partecipazione concorsuale all'avvelenamento e al disastro.

Voi comprenderete quindi che, così come vi hanno già detto per i loro assistiti i miei colleghi, anche a voler fare valutazioni circa l'utilizzabilità, nel caso in cui si ritenesse che l'incidente probatorio sia effettivamente irripetibile... Cosa che io non ritengo, sposando a pieno quelle che sono le valutazioni fatte dai colleghi, dal collega Annicchiarico in primis, proprio perché si tratta di elementi documentali, numerici e legati a certificazioni, che certamente potranno dare la possibilità a questa Corte d'Assise di rifare la prova nel vero e pieno contraddittorio delle Parti, per verificare che quei dati non sono assolutamente allarmanti, come vi diceva il collega Annicchiarico, così come invece sarebbe forse emerso, nelle valutazioni fatte, in assenza però di Parti e difensori in quell'incidente probatorio.

Ma senza volontà polemiche, ciò che mi preme segnalare è che certamente il fatto che il mio assistito fosse già attenzionato per quelle indagini dalla Procura della Repubblica di Taranto e dagli stessi Pubblici Ministeri che hanno portato avanti l'accusa, posto che a mio sommo avviso sarebbe sufficiente invocare il principio della impersonalità dell'organo d'Accusa, per cui la medesima indagine o un'indagine parallela, nata e gestita nell'ambito della stessa Procura, sarebbe già di per sé sufficiente a ritenere che eventuali indizi non possano essere... Intervenuti persino nel 2010, rispetto a un incidente probatorio che si è protratto sino al 2012, non possono certamente ritenersi emersi dopo che l'incidente probatorio sia divenuto, per pura ipotesi, irripetibile.

Ciò posto pertanto, e cercando davvero di essere sintetico, così come avevo detto all'inizio, ritengo che in nessuna delle due ipotesi previste dal 403 - nemmeno quella residuale, che vedrebbe una ipotetica utilizzabilità, ove fossero emersi dopo indizi di colpevolezza e la prova fosse divenuta irripetibile - ci troviamo in questo caso, e pertanto chiedo chiaramente che la Corte dichiari, nei confronti del mio assistito, l'inutilizzabilità totale dell'incidente probatorio e di tutti gli atti nell'ambito dello stesso raccolti.

Io, Presidente, a mero titolo...

PRESIDENTE M. ROTONDI – Deposita?

AVVOCATO C. RAFFO – A mero titolo di utilità per la Corte, anche per rappresentare la preesistenza del procedimento...

PRESIDENTE M. ROTONDI – Sì.

AVVOCATO C. RAFFO - Deposito un'indicizzazione e il provvedimento con cui il processo... Perché sul 345 del 2010 sono già intervenuti i colleghi che hanno fatto la produzione. E' stato riunito al 938 del 2010. Questo in relazione, vi ripeto, al procedimento 8842 del 2011, segnalandovi peraltro che il mio assistito era stato, come emerge dall'indice che vi espongo, interrogato già nel 2011, quindi ben prima che l'incidente probatorio fosse chiuso. Perché, come vi è stato specificato dai colleghi, lo stesso si è chiuso il 30 marzo del 2012.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Del 2012. Grazie, avvocato. Il P.M. chiede un termine?

P.M. V. MONTEMURRO – Riserva di controdedurre, grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Le Parti Civili vogliono replicare adesso o dopo il P.M.?

AVVOCATO L. ESPOSITO – Presidente, questo difensore chiede termine, ovviamente l'autorizzazione a depositare memoria, visti tutti i rilievi...

PRESIDENTE M. ROTONDI - Allora diamo un termine che è la prossima udienza, che è quella di venerdì... La prossima settimana c'è astensione, quindi andiamo a venerdì 19 giugno. Dico sin d'ora che, qualora le Parti Civili volessero depositare memorie, lo possono fare. Ovviamente entro la data dell'udienza, e riportarsi, se ritengono, alle memorie, altrimenti lo espongono verbalmente. Va bene? Questo vale anche per il P.M. Prego, avvocato.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Posso, Presidente? Grazie. Io volevo rappresentarle che io ho sicuramente un'ulteriore questione che non attiene al tema dell'incidente probatorio, un'ulteriore questione preliminare. Possiamo transarla alla prossima udienza.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Sì, sì, sì. Qua esauriamo, che già è bella corpora, la questione relativa agli incidenti probatori sotto ogni profilo.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Benissimo. Quindi salve altre questioni. Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI - Se ci sono altri profili, strettamente inerenti all'incidente probatorio, ben vengano. Altrimenti, a questo punto, la parola passa al Pubblico Ministero e ai difensori di Parte Civile, va bene?

AVVOCATO D. CONVERTINO – Grazie.

PRESIDENTE M. ROTONDI – Un attimo solo. Allora, questo per agevolare la Cancelleria, anche perché non penso sia un aggravio per le difese. Quando viene fatto un deposito cartaceo in udienza, di cortesemente poi, eventualmente, farlo seguire o precedere da un

invio telematico in Cancelleria, perché altrimenti... la Cancelleria ovviamente deve scansionare, per ogni avvocato magari cento pagine, per tanti avvocati arriviamo a mille pagine, quindi andiamo completamente in difficoltà. Se per le difese, non credo sia particolarmente gravoso, far seguire o precedere una mail in formato digitale... Credo va bene in Pdf?

AVVOCATO C. RAFFO – Ma sul Portale, Presidente? Sul Portale o su...

PRESIDENTE M. ROTONDI – Sarebbe... Anche perché poi noi dobbiamo fare da tramite.

Invece sul Portale sarebbe l'ideale. Questo sempre in un'ottica collaborativa, per le risorse limitate che abbiamo. Abbiamo detto 19 giugno, venerdì, ore 10:00 sempre. Va bene? Grazie.

Il presente verbale realizzato secondo le specifiche tecniche contrattualmente indicate dal capitolato tecnico Consip ID 1406, fedele integralmente all'audio registrato, è stato redatto da NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

Il presente verbale, prima dell'upload al Portale Web del Ministero della Giustizia, ai fini della certificazione finale del computo dei caratteri, è composto da un numero totale di caratteri (incluso gli spazi): 174.553

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tale verbale è redatto dall'operatore che pone la propria firma digitale in calce



Firmato digitalmente da:
MANIGRASSO MANUELA
Firmato il 08/06/2026 15:17
Seriale Certificato: 2690698
Valido dal 24/08/2023 al 24/08/2026
InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA